

## XCIX.

## TORNATA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 1893

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

## INDICE.

## Disegno di legge:

Bilancio di grazia e giustizia (*Seguito della discussione*) . . . . . Pag. 3521

## Oratori:

ADAMOLI . . . . .	3533
BARZILAI . . . . .	3533
BONACCI, <i>ministro guardasigilli</i> . . . . .	3522
	3525-27-35-38-40-42 49-51
CHIMIRRI . . . . .	3546
CUCCIA, <i>relatore</i> . . . . .	3529
	3538-51
DE NICOLÒ . . . . .	3530
FRANCESCHINI . . . . .	3537
GALLAVRESI . . . . .	3532
GALLO . . . . .	3525
LAGASI . . . . .	3527
LUCIANI . . . . .	3551
LUZZATTO ATTILIO . . . . .	3521-29
MEL . . . . .	3523
PETRONIO . . . . .	3530
POZZO . . . . .	3527-34
RUGGIERI ERNESTO . . . . .	3522
SERENA . . . . .	3539-47
TROMPEO . . . . .	3533
TURBIGLIO SEBASTIANO . . . . .	3542
	3545-49

## Interrogazioni:

Scoppio di una polveriera in Massaua:

## Oratori:

PELLOUX, <i>ministro della guerra</i> . . . . .	3516-17
RACCHIA, <i>ministro della marina</i> . . . . .	3517
SQUITTI . . . . .	3516

Esposizione di Zurigo:

## Oratori:

LACAVA, <i>ministro d'agricoltura e commercio</i> . . . . .	3517
OTTAVI . . . . .	3518

Uditori in missione di vice-pretori:

## Oratori:

BONACCI, <i>ministro guardasigilli</i> . . . . .	3518
FAGIUOLI, <i>sotto-segretario di Stato per il tesoro</i> . . . . .	3518
MARTINI G. . . . .	3519

Servizio ferroviario sulla linea Torino-Pinerolo

Torre Pellice:

## Oratori:

FACTA . . . . .	Pag. 3520
SANI G., <i>sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	3519

La seduta comincia alle 2.5 pomeridiane.

**Suardo, segretario**, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

## Petizioni.

5131. La Deputazione provinciale di Parma, unendosi con quella di Modena, fa voto affinché le spese del personale di custodia forestale, le quali, secondo la nuova proposta di legge, verrebbero per intero addossate alle Province, siano invece poste a carico dello Stato, o, quanto meno, sia al riguardo tenuta ferma la disposizione dell'articolo 26 della vigente legge.

5132. Il Consiglio comunale di Troja (Foggia) fa voto che nel riordinamento degli Istituti di emissione siano soddisfatte le legittime aspirazioni del Banco di Napoli.

5133. Gaetano Pirera da Avellino, veterano delle patrie battaglie del 1848-49 e 1860-61, esposti i motivi per i quali la Commissione all'uopo creata rifiutò di concedergli l'assegno vitalizio, chiede sia modificata la legge 4 dicembre 1879, o almeno gli sia accordata un'equa ricompensa per i servizi prestati alla causa nazionale.

**Congedi.**

**Presidente.** Hanno chiesto un congedo: l'onorevole Comandini, per motivi di famiglia, di giorni 10; l'onorevole Di Broglio, per motivi di salute, di giorni 8.

(Sono concessuti).

**Interrogazioni.**

**Presidente.** L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

Viene prima quella dell'onorevole Squitti al ministro della guerra, « sullo scoppio di una polveriera avvenuto a Massaua il 22 aprile. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Pelloux, ministro della guerra.** Come già avrà rilevato l'onorevole Squitti dalle notizie particolareggiate che sono giunte dall'Africa per mezzo dei giornali, non si tratta dello scoppio di una polveriera, ma di un piccolo magazzino nel quale si trovavano delle munizioni.

L'esplosione fu affatto fortuita. Erano state depositate in una piccola palazzina molto leggermente costruita, che appartiene al comando locale di artiglieria, alcune munizioni, durante il tempo in cui si fabbricava un magazzino in muratura, stabile.

In quell'occasione venne a trovarsi in quel piccolo deposito della polvere da caccia in una quantità di 13 chilogrammi, polvere che si teneva là per la distribuzione che occorreva fare ai cittadini che ne facevano domanda; e nello stesso tempo, in un altro locale, si trovavano degli inneschi, delle spolette e dei razzi.

Nel giorno 17 aprile verso le 10 del mattino essendo cessato il lavoro degli operai intorno a quel locale, la palazzina fu chiusa come al solito. Poco dopo dalla mensa degli ufficiali, che è molto vicina, si sentirono alcuni scoppi e detonazioni relativamente lievi. Mentre essi subito si dirigevano verso la palazzina, scoppiò il deposito di polvere che occasionò la rovina immediata di quel piccolo locale, costruito, come ho detto, molto leggermente.

Si tratta quindi di uno scoppio, che può essere paragonato, in minor proporzione ancora, a quello, che avvenne in Susa l'anno scorso, quando per la imprudenza di un uffi-

ciale furono trasportati alcuni chilogrammi di polvere in una casa privata.

Non ci è stato alcun danno di persone, e il danno del materiale si riduce a circa 10,000 lire.

Le cause dell'accensione pare siano state stelle da razzi, preparate nella mattinata, e che, messe al sole molto forte, forse avevano subito un principio di decomposizione.

Nel momento, in cui si chiuse il magazzino, questo materiale fu trasportato, come al solito, nell'interno, ed ivi la decomposizione, forse cominciata prima, produsse lo scoppio di quelle stelle da razzi e della polvere.

Ci fu imprudenza? Si potrebbe dire, che, relativamente alle norme assolute, state date per la conservazione dei materiali da guerra, in seguito specialmente al disastro di Roma, forse non furono osservate scrupolosamente tutte le prescrizioni date; ma però c'è da notare che nelle norme date è previsto il caso, che, quando la necessità assoluta lo richieda, si possono riunire in uno stesso locale, purché in ambienti separati, dei razzi, degli inneschi, delle spolette, delle cartucce, della polvere. E questo fu il caso.

Ma dalla inchiesta fatta immediatamente con tutto il rigore risulta che lo scoppio non si può incolpare ad alcuno; fu un caso fortuito, di cui la causa non può non essere che quella accennata; ed è sperabile che con le raccomandazioni, che si son fatte e che si fanno, simili disastri non abbian più a verificarsi.

**Presidente.** L'onorevole Squitti ha facoltà di parlare.

**Squitti.** Le dichiarazioni dell'onorevole ministro sarebbero sodisfacentissime se simili accidenti non si verificassero con tanta frequenza. Io escludo qualsiasi intenzione dolosa, ma l'onorevole ministro stesso non ha potuto non ammettere una certa negligenza; ed in questa soltanto trovo la colpa. Ad ogni modo a me non è sembrato inopportuno di richiamare l'attenzione del ministro su questo argomento tanto grave, quanto dispiacevole.

Così confido che all'onorevole ministro sembrerà opportuno del pari l'inculcare nei suoi dipendenti una maggior diligenza, e specialmente una maggior previdenza, affinché i danni passati servano almeno di ammaestramento per l'avvenire.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

**Pelloux, ministro della guerra.** Io ho detto che dall'inchiesta fatta si poteva rilevare che non c'era stata colpa di nessuno. Ho detto che forse la promiscuità temporanea, provvisoria di alcuni materiali differenti in uno stesso locale, aveva potuto occasionare questo scoppio; ma ho detto anche che i nostri regolamenti, fatti dopo l'esplosione della polveriera di Monteverde, accennavano anche alla necessità, talvolta, di questa promiscuità che bisognava subire. Quindi non c'è negligenza. E del resto l'onorevole Squitti può essere sicuro che noi pur troppo deploriamo questi casi, e facciamo di tutto perchè non succedano.

Colgo questa occasione per dire che appena avvenuto lo scoppio, tutti gli ufficiali e tutta la truppa, e specialmente gli ufficiali e la truppa della marineria, arrivarono sul luogo con una celerità veramente prodigiosa, facendo tutti egregiamente il loro dovere e fu quindi tolto ogni pericolo di propagazione d'incendio agli stabilimenti vicini.

**Racchia, ministro della marineria.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della marineria.

**Racchia, ministro della marineria.** Desidero ringraziare l'onorevole ministro della guerra delle parole pronunziate a proposito degli ufficiali e delle truppe dell'armata, che ebbero la fortuna di coadiuvare i fratelli d'armi dell'esercito in questa piccola operazione.

**Presidente.** Ora viene l'interrogazione dell'onorevole Ottavi al ministro di agricoltura e commercio: « Sui criteri ai quali si è ispirato nell'invitare i produttori e gl'industriali italiani a concorrere all'Esposizione di Zurigo. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Lacava, ministro di agricoltura e commercio.** Darò all'onorevole Ottavi le maggiori spiegazioni che posso, circa l'interrogazione che egli mi ha rivolta.

Come l'onorevole Ottavi sa, in seguito ad altre interrogazioni fatte in questa Camera, si prese l'iniziativa di una Mostra a Zurigo per vini ed olii; comprendendo nei vini anche il vermute e l'acquavite.

Dopo di questa iniziativa, la Camera di commercio di Milano, con lodevole scopo anch'essa, presentò al Ministero una domanda per estendere la Mostra anche ad altri pro-

dotti agrari ed a prodotti industriali. Il Ministero consentì anche perchè la Camera di commercio di Milano aveva inviato antecedentemente il direttore del Museo industriale di Milano a studiare il mercato, tanto di Zurigo che di altre parti della Svizzera.

Alla Camera di commercio di Milano si associò quella di Torino e ultimamente anche un Comitato di produttori del Mezzogiorno, che ha sede in Napoli.

Quindi la Mostra di altri prodotti agricoli e di prodotti industriali è sotto gli auspici della Camera di commercio di Milano alla quale, come dicevo, si sono associati la Camera di commercio di Torino ed il Comitato di produttori del Mezzogiorno; ed io sono sicuro che sotto questi auspici, la Mostra riuscirà benefica al paese.

La Mostra poi dei vini, del vermute e del cognac è affidata al Ministero di agricoltura e commercio, che ha dato incarico di dirigerla al nostro onorevole collega Niccolini, al quale tributo pubblicamente lode, sia perchè esercita il suo ufficio gratuitamente, sia perchè adempie a tale incarico con grande amore ed abnegazione.

Il criterio, da cui è partito il Ministero, nella scelta di coloro che dovessero andare a Zurigo per la mostra dei vini, degli olii, del vermute e del cognac è stato questo. Siccome era intendimento del Ministero che non si dovesse fare una fiera, ma si dovessero mandare a Zurigo i nostri prodotti migliori, i vini ed olii più fini; il Ministero si è rivolto ai migliori produttori del paese, e più specialmente a quelli che più sono noti per la molteplicità e la finezza dei prodotti e che nelle varie esposizioni hanno riportato dei premi, oppure che furono premiati dallo stesso Ministero nei concorsi che egli ha più volte indetto.

Dopo che il Ministero si è rivolto direttamente a questi produttori, vari comizi agrari hanno fatto domanda che fosse allargato il numero delle ammissioni. Il Ministero su questo è un po' rigoroso, perchè, come l'onorevole Ottavi comprenderà, vuole che i migliori produttori portino i migliori prodotti, altrimenti la molteplicità dei prodotti, invece di giovare, nuocerebbe a questa mostra. Ma ad ogni modo, dietro le proposte fatte da alcuni comizi agrari, se ne sono scelti anche degli altri, e siccome la Mostra comincerà il 15 di giugno, così se mai si presenterà qualche

altra domanda sarà dal Ministero esaminata, e se è il caso sarà anche accettata. Del resto il Governo ha cercato di agevolare in tutti i modi la mostra, ed oltre di avere ottenuto delle facilitazioni presso le direzioni delle Società ferroviarie, vi concorre, per quanto le condizioni del bilancio lo permettono, con un sussidio alla Camera di commercio di Milano.

Prima di finire queste mie parole dirò anche, perchè ne sento il dovere, che le autorità Svizzere hanno contribuito largamente colla loro morale influenza affinchè la nostra Mostra riesca quanto più è possibile interessante e proficua alle due nazioni; ed io ne rendo grazie a quelle autorità! Voglio augurarmi quindi che l'onorevole Ottavi sia soddisfatto di queste spiegazioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Ottavi.

**Ottavi.** L'onorevole ministro d'agricoltura e commercio ha dato una risposta soddisfacente alla mia interrogazione. Nè diversamente poteva essere; anzi io era perfettamente convinto, prima ancora di rivolgergliela, dell'opportunità dei criteri che il Ministero di agricoltura avrebbe seguito nell'invitare i produttori alla Mostra di Zurigo. Invero nell'interrogazione, a cui il ministro aveva con molta cortesia risposto il 27 gennaio, io aveva notato con compiacenza che esso consentiva nella mia idea, che cioè pochi ma scelti dovessero essere i produttori ammessi alla Mostra di Zurigo. Tuttavia io ho creduto di fare questa interrogazione perchè mi è parso che le spiegazioni nuove del ministro avrebbero giovato a sedare il malcontento manifestatosi in paese al riguardo di quella Mostra. Così rimarrà chiarito che la scarsa diffusione data alla circolare, che invitava alla Mostra i produttori, non derivava già dal proposito di favorire pochi privilegiati, ma da quello di impedire il concorso di una folla immensa di produttori ad esporre, produttori più curanti di ottenere una medaglia che di esporre veramente prodotti buoni, ben preparati ed in larga scala. Senza di ciò l'onorevole ministro comprende che lo scopo della Mostra sarebbe stato frustrato e mancante di utilità per il nostro commercio dei vini.

Onde io ripeto: lo scopo del Ministero era buono; forse non fu altrettanto buono alcuno dei mezzi adoperati dalla direzione dell'agricoltura per raggiungere lo scopo. Buona,

ad esempio, era l'idea delle mostre collettive, che avrebbe raggiunto la desiderata selezione dei mediocri e dei cattivi produttori senza lagnanze nè inconvenienti, e che avrebbe meglio indicato ai negozianti ed alle numerose cooperative svizzere di consumo non il nome di un produttore isolato (ciò che non era nelle mire del ministro) ma i nomi di regioni, di Province e di circondari produttori dei migliori vini, le vie di comunicazione più utili e più facili per accedervi, ed i mezzi più acconci pel trasporto.

Il metodo invece che la direzione dell'agricoltura ha creduto più acconcio è stato quello di invitare i produttori presi da elenchi che ritengo fatti con ogni scrupolo, ma che non hanno impedito delle esclusioni, le quali hanno dato luogo ai lamenti ricordati. Tuttavia a questi danni hanno rimediato i provvedimenti presi dal ministro, prorogando il termine per la presentazione dei documenti ed ammettendo dei produttori veramente degni.

Era però necessario che io muovessi questa interrogazione per dissipare equivoci e sospetti. A ciò è perfettamente riuscita la risposta del ministro, ed io son lieto di averla ottenuta.

**Presidente.** Ora viene l'interrogazione dell'onorevole Martini G. al ministro guardasigilli e del tesoro: « se abbiano modo di impedire che si ripeta ogni mese l'inconveniente pel quale gli uditori in missione di vice-pretori non riescono a riscuotere la loro misera indennità che dal giorno 10 al 15. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Come l'onorevole Martini sa, l'indennità di questi uditori si paga a mese compiuto, secondo una espressa disposizione della legge di contabilità. Il Ministero di grazia e giustizia spedisce i mandati alla Corte dei conti non più tardi del 27, ma prima che il pagamento possa essere effettuato debbono esaurirsi altre formalità, che escono dalla cerchia delle attribuzioni del Ministero di grazia e giustizia. Io non mancherò di rivolger preghiera al ministro del tesoro affinchè esse siano compiute con la maggiore possibile celerità.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato pel tesoro.

**Fagioli, sotto-segretario di Stato per il tesoro.** Per rispondere alla interrogazione

dell'onorevole Martini, prenderò le mosse dalle ultime parole del ministro guardasigilli.

È vero che il Ministero di grazia e giustizia, d'ordinario, manda gli ordini pel pagamento delle indennità dovute agli uditori giudiziari tra il 25 ed il 26 del mese; ma, come l'onorevole interrogante ha inteso dalla risposta dell'onorevole guardasigilli, la Corte dei conti non registra codesti decreti sino al giorno 30, cioè sino a mese compiuto, perchè mentre gli stipendi si pagano il 27, le indennità o compensi di lavoro, vengono pagati a lavoro compiuto. Fatta la registrazione da parte della Corte dei conti, il mandato viene spedito al Tesoro, il quale lo fa pagare, inviandolo alle intendenze di finanza del luogo dove l'uditore presta le sue funzioni. Spesso avviene che l'uditore non presti servizio in un luogo che sia sede d'intendenza di finanza; ed allora bisogna mandarlo a quell'altro ufficio finanziario, che può estinguer mandati, che esiste nel luogo più vicino. Tali operazioni, come l'onorevole interrogante comprenderà, portano la perdita di qualche tempo. Però, non voglio negare che, ove si tratti di un ritardo di una quindicina di giorni, questo ritardo sia veramente eccessivo. Dalle informazioni che ho assunto presso l'Amministrazione del tesoro mi risulterebbe che, meno qualche caso eccezionale, i pagamenti vengono eseguiti nei primi cinque o sei giorni del mese.

In ogni modo, visto che realmente i poveri uditori hanno diritto e ragione di essere pagati con la maggiore prontezza che sia consentita dalla vigente legge di contabilità, mi farò un dovere di vigilare perchè proceda con la massima sollecitudine questo servizio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante.

**Martini Giovanni.** Ringrazio gli onorevoli rappresentanti del Governo, i quali mi hanno promesso (per quanto li riguarda rispettivamente) di far sì che questo inconveniente non si ripeta tutti i mesi. Capisco che, quando i vice segretari prestano servizio in luoghi molto lontani dalle sedi di tesoreria, debbano avvenire dei ritardi; ma faccio osservare che in questo stesso mese, il giorno 17, a Roma, ancora non sono state pagate le indennità ai vice-pretori che prestano servizio qui a Roma.

Ora, le pratiche amministrative sono evidentemente identiche tutti i mesi; ed è na-

turale che io non mi sappia spiegare perchè qualche mese vengano pagate queste indennità al 3, al 4, al 5. È vero che la differenza d'un giorno vorrebbe dir poco, ma che per qualche mese si arrivi anche al 16 od al 17, questo mi par troppo.

Capisco che si tratta di un'indennità; ma è un'indennità da cui parecchi traggono l'unico mezzo per vivere. Quindi, nonostante che si tratti dell'ultimo gradino della scala giudiziaria, io credo che sia bene che il ministro del tesoro e quello di grazia e giustizia provvedano onde ottenere che le cose procedano più rapidamente e più regolarmente.

**Presidente.** Così è esaurita questa interrogazione.

Viene ora quella degli onorevoli Facta, Peyrot, Marsengo-Bastia al ministro dei lavori pubblici, « sul rifiuto opposto dalla Società ferroviaria, rete Mediterranea, ad istituire un quinto treno giornaliero per viaggiatori sulla linea Torino-Pinerolo-Torre Pellice, ed un quarto treno settimanale a servizio del mercato di Vigone sulla linea Airasca Saluzzo, nonostante che la Società proprietaria della prima linea abbia fatto al riguardo offerte di cospicua sovvenzione, e mentre tali concessioni di treni, insistentemente reclamate da tutti i Comuni interessati, costituiscano una vera, reale necessità pel pubblico, ed un utile per la Società che esercisce le linee sovra indicate. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.

**Sani, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.** Risponderò pochissime parole.

Quanto alla prima parte, posso dire agli onorevoli interroganti che ora il servizio si fa con quattro coppie di treni normali, con di più una coppia normale settimanale, mi pare festiva.

Si è chiesta una quinta coppia giornaliera, ed il Ministero ha riconosciuta la ragionevolezza di questa domanda, ed ha fatto tutto il possibile presso la Direzione generale della rete Mediterranea che esercita la linea.

Fin qui però le pratiche fatte non sono riuscite che a ben poco.

La Società concessionaria, la quale prende il 50 per cento dal Governo, che prima esercitava questa linea, aveva in verità offerto alla Mediterranea 500 lire il mese per questo nuovo treno. La Mediterranea credè che questo compenso non fosse sufficiente per la

spesa maggiore che avrebbe dovuto sopportare. E le cose sono rimaste a questo punto, nonostante che anche in passato il Governo si sia intromesso per venire ad un compimento.

Ora dunque davanti a questa situazione, per parte nostra, siccome non possiamo far atto di autorità verso la Società della rete Mediterranea abbiamo fatto e facciamo tutto quello che è possibile per poterla persuadere a mettere questa quinta coppia di treni. Ed anche l'altro giorno in data 15 maggio, quando non so ancora se fosse stata presentata questa interrogazione, noi abbiamo scritto alla Direzione generale della Società Mediterranea perchè in qualunque modo combinasse questa faccenda.

Ci sarebbe un modo, ed è che la Società concessionaria facesse anch'essa un passo aumentando il compenso.

Se gli onorevoli interroganti, coll'autorità che hanno, possono aiutare, in questo senso, io credo che questo *desideratum* si potrebbe quanto prima ottenere.

In quanto all'altra linea, la cosa, sebbene non impossibile, è certo più difficile. La linea Airasca-Moretta-Saluzzo non appartiene ad alcuna Società, ma fa parte delle ferrovie complementari.

Vi sono tre coppie di treni e poi vi è un treno settimanale che serve esclusivamente pel mercato di Saluzzo. Ora si tratterebbe di metterne un altro per il mercato di Vigone. E qui si sono trovate diverse difficoltà. Hanno detto che Vigone è troppo vicino a Torino, che questo treno speciale non compenserebbe abbastanza, e che poi messo un treno speciale per il mercato di Vigone, potrebbe anche darsi che altri paesi della linea desiderassero un eguale treno speciale pei mercati.

Ad ogni modo non abbiamo abbandonato le pratiche e questa questione ci sta sempre a cuore, e per parte del Ministero si farà tutto il possibile per vedere di contentare anche Vigone.

Se Vigone avesse il mercato nello stesso giorno di Saluzzo, sarebbe bell'e contentato. Ma la difficoltà sta in ciò, che un treno esclusivo per un mercato, novantanove volte su cento non è remunerativo.

Ma, ripeto, ad ogni modo si farà tutto il possibile perchè anche questo si possa ottenere.

Quanto alla prima questione ripeto che sa-

remo molto più vicini ad ottenerne la soluzione di quello che si possa immaginare, dato che la Società concessionaria faccia qualche piccolo movimento anch'essa oltre le 500 lire al mese.

Esso, mi piace ripeterlo, è un desiderio giustificato; perchè la linea ha una grandissima importanza di traffico; per cui spero che gli onorevoli interroganti potranno essere soddisfatti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Facta.

**Facta.** Anche a nome degli onorevoli colleghi interroganti Peyrot e Marsengo-Bastia che me ne fecero gentile incarico, io ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato per le speranze che ci fa concepire.

Amo però dirgli che il motivo per cui noi abbiamo mosso interrogazione non è soltanto il fatto speciale che abbiamo indicato, ma pure il desiderio di richiamare l'attenzione del Governo sopra una questione d'indole generale. Questa consiste nel fatto che la Società per la rete Mediterranea si cura molto poco degli interessi dei Comuni e dei privati, quantunque questi interessi sieno spesso indicati, e dimostrati, e da privati e dalle rappresentanze comunali.

Io non voglio portare qui oggi alla Camera la troppo grave accusa contro la Società per la rete Mediterranea che essa usi questo sistema su tutte le linee che esercita.

Non posso però tacere che le linee indicate nella nostra interrogazione hanno fatto e fanno ancora una dolorosa esperienza della trascuranza in cui le lascia la Società per la Mediterranea.

Io non istarò neppure a ripetere tutte le lagnanze che si muovono contro di essa; le anomalie degli orari, il pessimo materiale, le riparazioni sempre reclamate, sempre promesse e mai avvenute, me ne formerebbe un tema troppo ampio, che non è ora il caso di sviluppare; ma non posso nascondere che ha fatto una pessima impressione, il vedere come la Rete mediterranea abbia negato il quinto treno per la linea Torino-Pinerolo-Torre Pellice, ed il quarto treno settimanale pel mercato di Vigone.

Io non voglio spender troppe parole per dimostrare l'assoluta necessità del quinto treno, sulla linea Torino-Pinerolo-Torre Pellice, tanto più che l'onorevole rappresentante del Governo stesso l'ha riconosciuta. Del re-

sto basti il fatto che da lunghi anni questo treno si reclama; e che nuovamente viene reclamato da tutti unanimi i Comuni cui interessa questa linea. Basti a dimostrarlo il fatto, che la Società proprietaria di questa linea, si è disposta a dare una sovvenzione.

Ammetta l'onorevole rappresentante del Governo che una Società privata la quale si dispone a fare dei sacrifici per favorire un servizio pubblico, è, a questi giorni, un fatto così raro che ben è degno del più alto riguardo e parla eloquentemente in favore della importanza del servizio stesso.

E poichè, con molta cortesia, l'onorevole rappresentante del Governo ha voluto attribuire una autorevolezza agli interroganti, posso assicurarlo anche a nome dei miei colleghi, che nulla essi tralascieranno per indurre la Società proprietaria della linea ad aumentare, per quanto è possibile, la cifra della sovvenzione.

Così dico per il quarto treno che il comune di Vigone domanda. L'onorevole rappresentante del Governo sa meglio di me, che il comune di Vigone ha uno dei più importanti mercati della pianura piemontese. Egli sa come questo Comune posto fra le due provincie di Torino e di Cuneo riassume, per così dire, tutto il mercato, specialmente nel genere bestiame, che si esplica nella pianura subalpina. Vede dunque che questo Comune si accontenterebbe di poco; che cioè nei giorni di mercato un quarto treno, portasse alla vicina Torino le derrate ed i commercianti che accedono al mercato; e voglio credere che egli riconoscerà con me che in questo caso non si può desiderare, cosa più onesta e più giusta.

Io credo che la Società non abbia alcuna ragione per opporsi e sono convinto, come lo sono tutti coloro che conoscono quella località, che nell'accogliere la nostra proposta vi sarebbe un larghissimo utile anche per la Società. Questo dico, perchè conosco quelle località, e perciò, coi miei colleghi posso affermarne le condizioni. Ma quando pure fosse vera l'ipotesi contraria, cioè che i treni domandati non facessero che realizzare un equilibrio fra le entrate e le spese ed anche, vado più oltre, sussistesse ancora l'ipotesi negata, che si dovesse verificare un'eccedenza di spesa sull'entrata, il rifiuto della Società delle ferrovie Mediterranee non sarebbe perciò giustificato, perchè credo che le ferrovie non sono

fatte solamente pel lucro delle Società, ma specialmente per l'interesse del pubblico. Ed a me pare, per esperienza constatata da lunghi anni, che la Società Mediterranea purtroppo subordini l'interesse pubblico all'interesse privato.

È per questo che noi abbiamo reclamato l'attenzione del Governo su questo fatto, persuasi che se per avventura la vigilanza che il Governo stesso deve esercitare su quelle linee lontanissime ha potuto, appunto per la distanza che le separa dal potere centrale essere meno efficace e intensa, la oculata e diligente sorveglianza del ministro farà sì che la Società Mediterranea renda ossequio all'interesse pubblico, perchè l'interesse pubblico è posto sotto la vigilanza del Governo.

Io prendo atto delle dichiarazioni cortesi e molto promettenti dell'onorevole rappresentante del Governo e si persuada egli che se le sue idee, che sono le nostre, si attueranno, avrà la gratitudine nostra come quella di tutti i cittadini di quelle località.

#### Seguito della discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti; Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto, e dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1893-94.

La discussione è rimasta ieri sospesa al capitolo 15.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatto Attilio.

**Luzzatto Attilio.** Io mi ero iscritto per fare al ministro una raccomandazione, ma poichè l'ha fatta prima di me l'onorevole Tiepolo, non credo utile di far perdere altro tempo alla Camera, insistendo nell'argomento.

Dirò solo che la risposta del ministro alla domanda fattagli, di migliorare la triste condizione dei funzionari delle cancellerie, non mi persuade.

Io sarò ingenuo, ma veramente non ho ancora capito questa teoria del consolidamento dei bilanci; quasi ci debbano essere le colonne d'Ercole nelle spese; e tanto meno la capisco quando si tratta del Ministero di

grazia e giustizia, cioè di quel Ministero che deve provvedere al primo e più imperioso bisogno di un popolo civile.

Se vi è giustizia da rendere ai funzionari della giustizia, rendetela senza aspettare che la raschiatura di un qualche capitolo del prossimo bilancio ve ne fornisca i mezzi.

Noi abbiamo applaudito al consolidamento delle spese per altri bilanci, ma io credo che l'abbiamo applaudito solamente perchè esso ci garantiva da paurosi aumenti.

Nel Ministero di grazia e giustizia questo consolidamento ancora non è stato bandito, come programma di Governo; dunque io non posso che raccomandare che, se si può trovare, anche all'infuori delle economie, il modo di riparare ad uno stato di cose assolutamente vergognoso e pericoloso per la giustizia, come quello di retribuire i cancellieri giudiziari con 99 lire e 99 centesimi il mese, lo si trovi e presto.

E confido che il ministro troverà il coraggio di proporre qualche migliaio di lire di più per questo scopo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Intorno alla condizione dei funzionari di cancelleria ripeterò all'onorevole Attilio Luzzatto quello che dissi già ieri all'onorevole Tiepolo, e cioè che riconosco la convenienza di un provvedimento, ma che le presenti condizioni finanziarie impediscono per ora di attuarlo.

L'onorevole Attilio Luzzatto osserva che il consolidamento della spesa del Ministero di grazia e giustizia non è stato mai deliberato, e non è stato mai un programma di governo.

Mi duole di dover contraddire l'onorevole Luzzatto. Non vi è stata certamente alcuna deliberazione che abbia stabilito il consolidamento della spesa del Ministero di grazia e giustizia; ma che questa non debba aumentare, è concetto antichissimo e programma tradizionale di tutti i miei illustri predecessori.

Due sono le ragioni per le quali la spesa non può essere aumentata.

L'una consiste nelle condizioni generali della finanza dello Stato.

L'altra è, che sotto un certo aspetto in Italia per la giustizia si spende troppo. Sovverchio è il numero delle sedi giudiziarie, soverchio il numero dei magistrati. E quindi

è giustamente invalso il concetto, che i fondi per provvedere ai nuovi o maggiori bisogni si abbiano a trovare nello stesso bilancio col mezzo delle riforme e delle conseguenti economie.

Questo è il programma tradizionale, del quale ho parlato, e che mi onoro di seguire.

Dirà l'onorevole Luzzatto, che bisogna fare queste riforme senza indugio per non differire indefinitamente i provvedimenti richiesti da urgenti bisogni.

Egli ha perfettamente ragione; e dal canto mio farò tutto quello che è in mio potere per affrettare le riforme, dalle quali possono attendersi i mezzi per i provvedimenti invocati dall'onorevole Luzzatto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare sopra questo capitolo l'onorevole Ruggieri Ernesto.

**Ruggieri Ernesto.** Mi limito a rilevare alcuno degli inconvenienti che si verificano nell'applicazione della recente legge sulla competenza dei conciliatori, con la ferma fiducia che, ove si riconosca la giustezza delle mie osservazioni, *si cercherà di porvi pronto ed efficace riparo*. Tanto più che l'impotenza ormai cronica comune a tutti i ministri e derivante dalle strettezze del bilancio, non impedisce di attivare i necessari provvedimenti.

L'articolo 6 del Regio Decreto 23 dicembre 1865 sulla tariffa civile attribuisce agli uscieri dei conciliatori un diritto di centesimi 30 per ogni atto del loro ministero; altri centesimi 30 sono loro concessi come indennità di trasferta quando la notificazione abbia luogo a distanza maggiore di chilometri due e mezzo.

*Aumentata la competenza dei conciliatori, cresciuto perciò il numero degli affari, estesa la cerchia delle attribuzioni di quei primi giudici,* deve esaminare se non sia conforme a giustizia modificare la tariffa degli uscieri dei conciliatori di fronte alle indennità di trasferta.

Vi sono distanze di 15, 20 fino a 25 chilometri tra il capoluogo del Comune ed i limiti estremi del Comune stesso. L'usciera deve percorrere 30, 40 fino a 50 chilometri fra andata e ritorno senza percepire che la meschina indennità di centesimi 30. A lui occorre una intera giornata per la notificazione di un solo atto, e qualche volta deve pernottare fuori di casa e non gli si danno che centesimi 30.

È giusto, è equo conservare questo che



sarebbe ironia chiamare compenso? O non piuttosto è conforme a giustizia aumentarlo in proporzione alla *distanza* che deve percorrere, al *tempo* che deve impiegare, alla *spesa* che deve incontrare?

La nuova legge ha migliorato notevolmente, e direi quasi eccessivamente, le condizioni degli uscieri dei conciliatori dei grandi centri, perchè in quei luoghi dove non sono distanze l'usciera del conciliatore può notificare moltissimi atti e l'indennità di 30 centesimi è proporzionata alla distanza effettiva; perchè l'usciera può consegnare tanti atti quante lettere può consegnare nell'interno della città un ufficiale postale; mentre al contrario l'usciera dei piccoli centri, l'usciera della campagna, che è costretto a notificare la massima parte dei suoi atti fuori del luogo della sua residenza trova con quel provvedimento peggiorate le sue condizioni.

Quindi esorto il ministro a togliere quest'inconveniente, ed a far sì che agli uscieri dei conciliatori sia concessa una più adeguata indennità.

Un altro inconveniente io trovo nell'articolo 8 dello stesso Regio Decreto 23 dicembre 1865. Esso dice che « ai testimoni che dovranno essere interrogati dai conciliatori non è dovuta alcuna indennità e che questa deve darsi soltanto a coloro che campano col lavoro giornaliero nella misura non minore di 50 centesimi e non superiore alle 3 lire. »

Ora, quando il conciliatore non era che un semplice giudice di pace e non aveva l'obbligo di seguire le precise norme della procedura, si poteva comprendere che non si desse al testimone alcuna indennità; ma, allargata la competenza dei conciliatori, resa appellabile una parte delle loro sentenze e fatto ad essi l'obbligo di giudicare secondo le strette norme della procedura, è evidente che la necessità delle prove testimoniali diventa maggiore e che non si può costringere il cittadino a presentarsi al conciliatore senza corrispondergli nessuna indennità.

La legge sui conciliatori ha considerato in due modi diversi gli atti e le sentenze di quel magistrato: da un lato ha conservati gli antichi diritti, dall'altro, e cioè di fronte alle contestazioni superiori alle 50 lire, ha imposto una tassa e l'uso di carta bollata di un valore superiore.

Ora, se si è distinto fra una competenza minore ed una superiore, fra sentenze appel-

labili e non appellabili del conciliatore, fra valore e valore, perchè non si dovrà fare questa distinzione anche per i testimoni, assegnando, ad esempio, per le cause che superano il valore di 50 lire un'indennità maggiore dell'ordinaria? Io spero che l'onorevole ministro vorrà accettare le mie osservazioni e fare opera solerte per rimuovere questi, che, per me, sono gravissimi inconvenienti.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mel.

**Mel.** A proposito di questo capitolo, io non vorrò riaprire la discussione generale, dalla quale mi sono pensatamente astenuto, perchè, avendo l'onore di sedere da otto anni in questa Camera, ho inteso fare molte discussioni generali, nelle quali, come nell'ultima, si è descritto a fondo tutto l'universo, senza che i risultati pratici abbiano sempre corrisposto alla vastità ed importanza dei temi trattati.

D'altronde, io mi sono abituato a rendermi ragione delle condizioni di fatto, le quali non sempre permettono di domandare al Governo quello che il Governo, stretto dalle inesorabili necessità del bilancio, non è in grado di dare.

Nei limiti del bilancio, di fronte agli sforzi fatti dal Governo e riconosciuti dalla Commissione generale per attuare quella benedetta legge del marzo 1890 (che io non ho votato con entusiasmo, perchè prima di addivenire alla riduzione delle preture, credevo si dovesse pensare a quella delle Corti d'appello e dei Tribunali, ma che, una volta votata, desideravo ricevesse intera applicazione), viste le difficoltà in cui si era trovato il Ministero per soddisfare a tutti gli appetiti, più o meno legittimi, di aumento di stipendi, debbo riconoscere che il Ministero ha fatto quanto poteva coi Decreti del luglio 1892 e 22 aprile 1893 rispetto al personale giudiziario, e segnatamente rispetto ai pretori. E veniamo così alla questione delle preture, delle quali si è parlato fino alla sazietà, e a riguardo delle quali io mi trovo in una posizione che credo unica ed invidiata in questa Camera; avvegnachè, quando si trattò di applicare la legge della riduzione delle Preture, io dovetti rivolgere preghiere insistenti alla Commissione ed al ministro affinché mi fosse soppressa una delle due Preture del capoluogo del mio collegio; mi trovo quindi in una condizione eccezionale e fortunata intorno a questo argomento, che ha affaticato cotanto le cure dei miei onorevoli colleghi, intenti a scongiurare delle soppres-

sioni che io, per un avventurato concorso di circostanze, dovetti invece sollecitare.

Però, onorevole guardasigilli, Ella ha fatto benissimo a ripartire in due categorie la classe dei pretori, aumentando a tutti di 300 lire lo stipendio. E questo non è poco nelle condizioni attuali del bilancio.

Se vi sono degli immoderati e degli incontentabili che pretendono di più, questi non si rendono ragione delle condizioni pratiche della vita e dello stato reale del nostro bilancio. Ma avendo Ella ripartito il personale dei pretori in modo che un terzo avesse lo stipendio di lire 2,800 e due terzi avessero quello di lire 2,500, io, se sono bene informato, credo sapere che nella prima categoria a lire 2,800 non sarebbero stati coperti tutti i posti che, da 1 a 556, avrebbero dato diritto ai più anziani di conseguire lo stipendio di lire 2,800.

Ci resterebbero alcuni posti, (alcuni mi dicono siano 56, altri mi dicono siano 37 ed altri ancora mi dicono siano 26) che non sarebbero stati coperti.

Ora, vorrei pregare l'onorevole guardasigilli di dire se, per avventura, egli non abbia coperto questi posti, allo scopo di riservarli a quei pretori che si trovassero in disponibilità e l'anzianità dei quali comportasse che, venendo richiamati in servizio, essi conseguissero questo maggiore stipendio. Se ciò fosse, io nulla avrei a ridire; ma se fosse diversa la ragione dello scoperto, se egli avesse obbedito solo ad un sentimento di economia, di profittare, cioè, di queste vacanze, per fare delle economie, io veramente non approvarei il suo operato: in quanto che potrebbe sembrare che si fosse voluto, con una mano, fare un beneficio alla classe dei pretori, per ritogliergli loro in parte con l'altra. E ciò non può essere negli intendimenti dell'onorevole Bonacci.

Quindi la preghiera che rivolgo al ministro di voler coprire i posti che vacassero nella 1ª categoria.

Una seconda preghiera, che si riattacca ad una interrogazione che ebbi già l'onore di rivolgergli, riguarda quegli inservienti comunali che sono adibiti alle funzioni di uscieri presso i conciliatori, ed ai quali vien fatto obbligo dal regolamento di dare una cauzione di lire dieci di rendita, per essere immessi nelle loro funzioni. Quando io svolsi la mia interrogazione, il ministro mi assicurò che avrebbe cercato dei temperamenti, nello

scopo di render possibile che degli individui, i quali non possono disporre d'una cauzione di lire dieci di rendita, potessero, col rilascio di una parte dei proventi che ritraggono dall'esercizio delle loro funzioni, venire a procurarsi gradualmente il modo di prestare questa cauzione.

Io credo di sapere che, malgrado la proroga che Ella ha accordata a questi facenti funzioni di uscieri presso i conciliatori, onde mettersi in regola col 31 dicembre di questo anno, ad onta di questa facilitazione fatta a loro di potere col graduale rilascio dei proventi costituire la prescritta cauzione, sia impossibile assolutamente in parecchi dei Comuni rurali, dove i proventi degli uscieri dei conciliatori in un anno sono calcolati che non possano ascendere a più di 30 lire, che essi si mettano in grado di costituire la cauzione medesima.

In questo stato di cose, mi sembrerebbe che si dovesse addivenire a quell'altro espediente che io mi permisi allora, ed anche successivamente, di suggerirle, consistente nel ricorrere al sistema delle fideiussioni, a quel sistema che è praticato dal Ministero delle poste e dei telegrafi per i collettori postali, e per tutti quelli che maneggiano danaro e che hanno una responsabilità, per lo meno uguale, se non superiore a quella degli uscieri presso i conciliatori.

Per me quello che urge è che questa benefica legge sui conciliatori abbia la sua esecuzione, e che si eviti l'inconveniente di non potersi avere uscieri i quali, per difetto della prescritta cauzione, disimpegnino le loro funzioni.

Dal momento che fossero garantiti quegli interessi a cui mira il regolamento prescrivendo la cauzione di lire 10 di rendita (e potrebbero benissimo essere garantiti esuberantemente da fideiussioni benevole che gli inservienti comunali potrebbero prestare nei rispettivi Comuni) mi pare che anche l'onorevole guardasigilli non dovrebbe avere difficoltà di addivenire al temperamento da me suggerito.

E qui finisco, perchè ho dichiarato di non voler rientrare nella discussione generale, malgrado che abbia una qualche tentazione di rispondere a coloro i quali imputarono all'onorevole guardasigilli una certa inazione, una certa inerzia nel promuovere leggi e

riforme organiche dacchè egli si trova al potere.

Io veramente non potrei, senza venir meno a giustizia e alla mia coscienza, associarmi a quest'appunto che venne fatto all'onorevole guardasigilli.

Potrei, forse, con taluni degli oratori che parlarono nella discussione generale, esprimere delle aspirazioni e dei desiderati che forse non sarebbero in piena consonanza con taluno dei criteri di Governo ai quali esso ha ieri ispirato ed accentuato la sua notevole risposta ai vari oratori; ma io non credo che si possa fare questo appunto all'onorevole Bonacci. In quanto che un guardasigilli che nel breve giro di un anno ci ha presentato disegni di legge sulla precedenza obbligatoria del matrimonio civile sul religioso, sul giudice singolare, sulla condanna condizionale, e su tutto il Codice di procedura penale, precludendo ad altre riforme che ieri ha accennato di aver divisate e che tra breve formeranno oggetto di appositi disegni di legge, mi pare che possa accusarsi di tutto, fuorchè d'inerzia e di sterilità. Si potrà dissentire da lui su certi criteri, che informano taluno dei disegni di legge, come ad esempio quello sulla condanna condizionale, che io mi troverò nella dolorosa condizione di oppugnare, anche perchè credo che questo disegno di legge non altro rappresenti fuorchè una misura finanziaria diretta a supplire alla deficienza dei mezzi per la quale non si può attuare la riforma penitenziaria importata dal nuovo Codice penale; ma del resto io faccio plauso a tutto quanto ha fatto l'onorevole ministro in questo breve tempo, e mi auguro che via via possa tradurre in atto tutte le riforme che ha annunziate alla Camera.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallo.

**Gallo.** Devo fare una brevissima raccomandazione all'onorevole ministro guardasigilli, relativa ad una classe di funzionari, certamente rispettabili, dell'amministrazione giudiziaria.

Come l'onorevole ministro sa meglio di me, coll'ordinamento antico il primo gradino della carriera giudiziaria era quello di uditore, poi si saliva a quello di aggiunto giudiziario, e da esso si veniva promosso a quello di sostituto procuratore del Re, ed a giudice di tribunale.

Venne la legge nuova, la quale, proposta dall'onorevole Zanardelli e sussidiata dalla sua autorevole parola, stabilì che, dopo l'aggiuntato, si dovesse essere nominati pretori.

Ora nel passaggio dalla legge vecchia alla legge nuova vi erano molti i quali ancora non avevano compiuto il tirocinio di aggiunti giudiziari, ma si trovavano ad aver fatto l'esame e nell'esercizio del loro ufficio.

Vi fu quindi a loro favore una disposizione transitoria; ma essa non si estese agli uditori.

Ricordo anzi che l'onorevole Zanardelli manifestò il desiderio che questa disposizione transitoria si estendesse anche a quelli che si trovavano in possesso dell'ufficio di uditore; ma lo stesso onorevole Zanardelli, avvertì che se l'eccezione si fosse estesa anche agli uditori giudiziari, si sarebbe sconvolto il suo programma senza recare alcun beneficio, recando anzi danno al servizio.

In seguito però all'applicazione della nuova legge sulle preture non esistono più gli inconvenienti, a cui giustamente accennava l'onorevole Zanardelli nella relazione che precede le disposizioni transitorie per giustificare la restrizione della disposizione stessa ai soli aggiunti giudiziari e per spiegare come non si fosse potuto estendere a coloro che, quando venne la legge nuova, erano ancora uditori.

Ora, se le condizioni sono mutate e se non arreca nessun turbamento all'andamento del servizio la considerazione benevola alle condizioni di questi funzionari, di coloro cioè, che si trovavano all'ufficio di uditore quando sopraggiunse la nuova legge, io pregherei il ministro di grazia e giustizia di prendere a cuore questo argomento, di studiarlo, se egli lo crederà degno di attenzione, e di risolverlo nel modo che crederà opportuno facendo sì che, per una certa equità (non già per diritti acquisiti, perchè di questi non credo che sia il caso di parlare), questi funzionari sieno messi nella condizione identica in cui si trovavano gli aggiunti giudiziari quando fu attuata la legge.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** L'onorevole Ruggieri ha toccato di alcune lacune; che sono nella nuova legge dei conciliatori e nel relativo regolamento. Egli ha parlato dell'indennità dovuta ai testimoni che ven-

gono chiamati a deporre davanti al conciliatore e più specialmente della condizione degli inservienti comunali, che esercitano le funzioni di uscieri negli uffici di conciliazione, lamentando la tenuità degli emolumenti che spettano loro quando sono chiamati a fare notificazioni fuori della loro residenza.

Io non posso non riconoscere giusta l'osservazione dell'onorevole Ruggieri, e mi riservo di studiare la materia, e vedere quali provvedimenti possano essere adottati.

L'articolo 6 della tariffa per gli atti civili, citato dall'onorevole Ruggieri, stabilisce a favore dei messi comunali addetti agli uffici di conciliazione, un diritto fisso di 30 centesimi per ogni notificazione di atto, e vi aggiunge un altro diritto di 30 centesimi, quando devono trasferirsi fuori del Comune. Ora è indubitato che quando essi sono chiamati a notificare atti in luoghi molto lontani dalla loro residenza, l'indennità di 30 centesimi è assolutamente insufficiente. Ciò è grave specialmente in quei Comuni che hanno frazioni molto lontane. Ricordo, tra gli altri, i reclami che mi sono pervenuti dai comuni di Tempio, di Piombino, di Montecatini in Val di Cecina, che si trovano appunto in queste condizioni.

La legge del 12 giugno 1892 non ha provveduto a questo inconveniente, nè poteva provvedere il regolamento.

Io riconosco giusto il reclamo, e mi riservo di studiare i necessari provvedimenti.

L'onorevole Mel ha pronunciato parole molto benevole a mio riguardo, difendendomi da alcune censure che mi erano state fatte nella discussione generale; e di ciò lo ringrazio. Mi duole però che egli abbia manifestato fin da ora il suo voto sfavorevole riguardo ad alcune mie proposte...

**Mel.** Una sola, quella sulla libertà condizionale...

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** La ringrazio di questa dichiarazione, che mi fa sperare il suo voto favorevole ad altre mie proposte.

Quanto a quella ch'egli ha indicata, debbo avvertire che io non ho presentato già un disegno di legge sulla libertà condizionale, perchè questo istituto è già nella nostra legislazione penale.

Io ho presentato una proposta di legge sulla condanna condizionale; e mi duole che l'onorevole Mel l'abbia già condannata incon-

dizionatamente dicendo non avere essa che uno scopo finanziario.

E veramente nella relazione, che precede quel disegno di legge, la ragione finanziaria è posta prima delle altre. Forse da ciò è nata la impressione rivelata qui dall'onorevole Mel.

Ma nelle successive pagine della relazione sono ampiamente esposte le ragioni di ordine morale e giuridico, che raccomandano quel disegno di legge; le ragioni di ordine morale e giuridico, per le quali in paesi civili, come il Belgio e la Francia, l'istituto della condanna condizionale è stato ed è considerato come un vero progresso della legislazione penale.

L'onorevole Mel mi ha domandato, se, non essendo coperti tutti i posti di pretore a lire 2,800, ciò avvenga per spirito di economia, che sarebbe malintesa, perchè tornerebbe a danno di una benemerita classe di funzionari.

No, onorevole Mel, un simile pensiero non può entrare nella mia mente.

Io sono stato felice di potere aumentare lo stipendio degli aggiunti giudiziari e dei pretori, e non mi si può quindi attribuire il proposito di ritogliere il beneficio con l'espediente delle vacanze.

Non so se e quali uffici di pretura siano attualmente scoperti; posso però assicurare l'onorevole Mel che porterò sull'argomento tutta la mia attenzione, e che se troverò qualche inconveniente, mi affretterò a provvedere.

L'onorevole Mel ha nuovamente parlato sulla questione, ch'egli sollevò già altra volta, della cauzione degli inservienti comunali chiamati ad esercitare le funzioni di uscieri presso gli uffici di conciliazione.

Egli ha nuovamente notato la difficoltà, nella quale si trovano i detti inservienti comunali, di prestare la cauzione, che ha loro necessariamente imposta il regolamento, ed ha lamentato la insufficienza del provvedimento che ha prorogato il termine per la prestazione della detta cauzione.

Ritiene l'onorevole Mel che, non ostante la proroga, sarà difficile, se non impossibile, ad alcuni inservienti comunali il prestare questa cauzione.

A me pare esagerato il timore dell'onorevole Mel.

Ad ogni modo, anche su questo punto porterò la mia attenzione, e vedrò se non convenga anche adottare il suggerimento del-

l'onorevole Mel, il quale vorrebbe che al deposito fosse sostituita la garanzia fideiussoria.

Prometto altresì all'onorevole Gallo di occuparmi della condizione di quegli uditori giudiziari, che nel passaggio dalla vecchia alla nuova legge si trovavano nelle condizioni da lui indicate, e che in verità meritano molta considerazione.

Io ebbi già a ricevere una rappresentanza di questi uditori, e dichiarai loro che mentre non poteva riconoscere la lesione di alcun diritto quesito, era disposto ad accogliere tutti i suggerimenti della equità per riparare agl'inconvenienti da essi lamentati.

Quello che dissi allora, ripeto oggi all'onorevole Gallo.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lagasi.

**Lagasi.** Mi limiterò a rivolgere una semplicissima domanda all'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Domando se nella sua fecondità, della quale ha dato prova ieri, enumerandoci tutti i disegni legge che ha presentato e presenterà al Parlamento, abbia pensato di provvedere per i rappresentanti del Pubblico Ministero presso le preture.

Quando si discusse la legge del 30 marzo 1890, io provocai una esplicita dichiarazione al riguardo dal guardasigilli di quel tempo e ne ebbi delle promesse confortanti, ma non furono che promesse.

L'onorevole ministro sa meglio di me come camminano gli affari dinanzi alle preture, quando vi fungono da rappresentanti il Pubblico Ministero, delegati di pubblica sicurezza, sindaci, segretari e impiegati comunali, i quali non hanno nessuna nozione del diritto e nessuna pratica forense.

Mi pare che sia necessario provvedere; tanto più se l'onorevole guardasigilli intende di allargare, oltrechè la competenza civile, anche la penale dei pretori, e desidererei di avere da lui una esplicita dichiarazione, la quale mi rassicurasse; perchè è proprio indecoroso che, dinanzi ai pretori, la magistratura abbia il sussidio di questi signori che assolutamente non possono dare che dei risultati poco benefici, per non dire altro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Ringrazio l'onorevole Lagasi di aver richiamato

la mia attenzione su questo importante argomento.

Anche nello stato presente della legislazione sarebbe giustificata la sua raccomandazione.

Ma la necessità di un provvedimento s'imporrebbe, ove fosse estesa la competenza dei pretori, sia in materia civile, sia in materia penale.

E siccome questa estensione della competenza dei pretori è nei miei disegni, sia certo l'onorevole Lagasi che io mi occuperò della questione, e che le mie proposte saranno conformi ai suoi desideri.

**Presidente.** Se non vi sono altre osservazioni s'intenderà approvato il capitolo 15.

Capitolo 16. Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 3,040,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole De Niccolò.

(*Non è presente*).

Allora s'intenderà approvato anche il capitolo 16.

Capitolo 17. Spese di giustizia (*Spesa obbligatoria*), lire 4,000,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzo.

**Pozzo.** L'onorevole Cuccia nella sua concisa, ma nitida e succosa relazione ed alcuni oratori nella discussione generale ripeterono, anche a proposito di questo bilancio, il lamento che da molti anni si viene sollevando contro l'eccessività delle spese di giustizia. L'egregio relatore non ha però tralasciato di rilevare come da alcuni anni queste spese vadano decrescendo, e ciò certamente per i richiami e per le istruzioni continue che dal Ministero di grazia e giustizia sono state impartite all'autorità giudiziaria.

È stato poi unanime l'accordo nel notare che codesta eccessività di spese è dovuta principalmente alle lungaggini della nostra procedura penale sia nella istruttoria scritta, sia nel procedimento orale. Di fronte a questo unanime accordo, e tanto più di fronte alle riforme del Codice di procedura penale annunziate ieri e testè confermate dall'onorevole ministro, le quali, fra altro, saranno certamente dirette anche a togliere quelle lungaggini, non è il caso che io intrattenga la Camera sopra questo argomento. Però mi sia lecito fare un rilievo, sfuggito forse ai precedenti oratori, un rilievo il quale mi è

dettato da un sentimento di uguaglianza, dall'interesse dell'erario e dall'interesse generale dell'Amministrazione della giustizia. Intendo di parlare di certi procedimenti penali per diffamazione ed ingiurie i quali sono venuti oggidì di moda e pei quali si consumano udienze e udienze, settimane e settimane avanti ai tribunali ed alle Corti.

Quando, parliamoci francamente, quando si tratta di giudicare un povero diavolo imputato di gravi fatti, per cui possono venire anche gravissime conseguenze, si falsificano le liste dei testimoni, si nega un rinvio se anche ragioni di equità lo consigliano, si spinge il procedimento orale a tamburo battente, si ha una vera smania di dar subito la sentenza. E se si sollevano dei lamenti, i magistrati rispondono che i tribunali sono aggravati di affari e che non puossi fare a meno se vogliansi sbrigare.

Io riconosco che queste ragioni, in massima, sono giuste, ma vorrei che fossero applicate con criterio di eguaglianza, il quale, invece, non è rispettato, quando si tratta dei processi cui ho accennato.

Il tempo soverchio che si consuma per essi arreca un gravissimo danno all'amministrazione della giustizia, perchè ne deriva un ritardo a tutti gli altri affari.

Io non nego importanza ai processi per ingiurie e diffamazioni; comprendo che l'onore di una persona è ben più prezioso anche della stessa vita, ma anche in tutti gli altri processi è impegnato l'onore dei cittadini; eppure il magistrato cerca in tutti i modi di affrettare il giudizio, coartando qualche volta anche la libera esplicazione della difesa; mentre nei processi per diffamazione ed ingiuria, centinaia e centinaia di testimoni vengono sentiti, i tribunali si adattano a far la parte del rassegnato e non ricordano nessuno di quei mezzi spicciativi a cui ricorrono in altre occasioni.

Io credo quindi che sia il caso di richiamare l'autorità giudiziaria ad adottare un criterio uniforme per tutti, ricordando ad essa che la giustizia deve aver libero il passo, si tratti di altolocati, o di povera gente.

È indispensabile che qualche affidamento ci venga dall'onorevole ministro, perchè io non dubito di aver consenziente con me tutta la Camera in questo sentimento di uguaglianza e di giustizia.

Poichè mi trovo a parlare su questo ca-

pitolo, e poichè ci furono, come già ho detto, annunciati dei progetti di riforma al Codice di procedura penale, mi sia lecito di sottoporre all'onorevole guardasigilli una osservazione la quale, forse, potrà in queste riforme trovare applicazione, e da cui potrà derivare un considerevole beneficio per l'erario dello Stato, e nello stesso tempo meglio si sodisferà al concetto della giustizia.

L'onorevole ministro conosce meglio di me certamente come, in seguito a pronunciati della Corte Suprema sopra il nuovo Codice penale e le correlative disposizioni del Codice di procedura, quando si tratta di furti campestri, non è più, in alcun caso, ordinato il rinvio al giudizio del pretore, ma i procedimenti relativi sono sempre rimessi al giudizio del tribunale; sebbene, in fatto, non succeda mai, o quasi mai, che si applichi all'imputato una pena eccedente la competenza del pretore.

La maggiore spesa che deriva all'erario per trasferte e soggiorno dei testimoni e per altre ragioni, è evidente; e credo sia considerevole perchè, pur troppo, questo genere di reati è parte considerevole della delinquenza. Non entro nella questione se, di fronte alla forse soverchia mitezza dell'antico Codice, non sia eccessiva la gravità di pena che dal nuovo Codice è comminata per codesti reati.

Certamente non potrei associarmi all'onorevole mio amico Guelpa nella proposta che egli ha fatto, con cui tenderebbe a rendere di azione privata codesti piccoli furti: ma dal sistema dell'antico Codice che li puniva con semplici ammende, od almeno che permetteva di discendere quasi sempre a semplici ammende, al sistema del nuovo Codice per cui sono comminate pene molto più gravi, ci corre assai.

Ad ogni modo, anche col nuovo Codice, se stiamo al risultato pratico, è positivo che mai o quasi mai è applicata una pena eccedente la competenza del pretore.

Io sottopongo perciò questa proposta all'onorevole ministro: di vedere se nelle nuove riforme che egli intende di apportare al Codice di procedura penale, non sia il caso di pensare a rendere almeno possibile il rinvio del giudizio al pretore, allo scopo anche di risparmiare considerevoli spese allo erario dello Stato.

Questa proposta io spero che troverà fa-

vorevole accoglimento da parte dell'onorevole ministro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Cuccia, relatore.** È stato dall'onorevole Pozzo citato il relatore in occasione di questo capitolo, ed in dipendenza del Codice di procedura.

Lo stanziamento di quattro milioni segnato in questo capitolo è giusto che si tenga presente in che modo sia ripartito in articoli.

Questa somma va in parte destinata alle tasse d'indennità ai testimoni per lire 2,060,000; in parte alle tasse e indennità ai periti per lire 750,000; in parte per indennità eventuali agli istruttori giusta gli articoli 173 e 179 della tariffa penale, 50,000 lire; e un'altra parte per tasse ed indennità alle autorità giudiziarie per trasferte nei processi penali, 500,000; e poi altre 540,000, tasse ed indennità all'autorità giudiziaria ed ai giurati nei giudizi delle Corti di assise; quindi 31,000 lire per custodia, trasporto e sotterramento di cadaveri; 30,000 per spese in cause civili, di gratuito patrocinio e simili. In ultimo altre piccole distribuzioni che vanno a formare la cifra totale di quattro milioni.

Ora i conti consuntivi sono là a dimostrare che questa spesa è quella che deve farsi, ed è obbligatoria fintantochè non è mutato il Codice di procedura.

E se io prendo a parlare è soltanto per dire che anche da parte del relatore della Giunta del bilancio, si augura che venga presto la desiderata modificazione dei Codici di procedura in vigore, ed anche per dire che da parte della Giunta non si può non approvare cordialmente il sistema dei magistrati che rigorosamente si negano al rinvio delle cause, perchè il rinvio porta come conseguenza uno sciupio di denaro, che va certamente a danno dell'erario.

In quanto concerne la particolarità dei giudizi di diffamazione e d'ingiurie, ai quali ha accennato l'onorevole collega, e che qualche volta occupano la giustizia più del tempo necessario, io faccio notare come qui si tratti di azione privata, e come non credo che sia molto facile al ministro di giustizia d'impedire ai privati che le querele, le istanze che essi presentano alla giustizia penale per riparazione del loro onore possano avere tutta quell'estensione che essi credono necessaria.

Capisco che è sempre desiderabile la pru-

denza nei presidenti del collegio, di voler piuttosto farrisparmio del tempo e del danaro che è tanto utile per la giustizia, e di porre un freno e di moderare cotesti giudizi; ma non credo conveniente, almeno in base alle attuali leggi, imporre una regola che valga a ridurre perfettamente nelle stesse condizioni degli altri cotesti speciali giudizi.

Dimodochè, io concludo: lo stanziamento segnato a questo capitolo e per il quale io mi sono permesso di dire che è inutile ripetere tutti gli anni gli stessi desiderî e le stesse idee già espresse a questo proposito (perchè se dovessimo accontentare questi desiderî potremmo andare incontro al pericolo di vederlo aumentato, anzichè diminuito) merita di essere approvato, perchè è la cifra data dai consuntivi precedenti, e rappresenta perciò strettamente la somma che si doveva stanziare per il futuro esercizio.

Se si dovesse, per esempio, risolvere la questione del modo con cui valutare il servizio che rendono certi periti nei giudizi penali, noi non ci troveremmo certamente a fare un'economia, ma una spesa molto maggiore. Nè io mi atterrisco di una spesa maggiore; ma dico che dal punto di vista del bilancio, con le riforme non si può sperare di avere economie.

Ecco perchè quanto ho detto nella relazione circa questo argomento, a mio giudizio, bastava, e non occorre dire altro. Ed ecco perchè io mi dichiaro favorevole al sistema di veder diminuiti il più possibile i rinvii delle cause penali che fanno danno non solamente alla finanza, ma più al morale della società, all'effetto ed alla forza della giustizia penale.

Io non posso quindi che concludere, facendo voti che in questa materia vengano presto le promesse riforme alla procedura penale.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare intorno a questo capitolo l'onorevole Luzzatto Attilio.

**Luzzatto Attilio.** Ho domandato di parlare quando ho udito l'onorevole Pozzo lamentare che, in alcuni giudizi penali, non si concedano rinvii, e si voglia procedere a tutto vapore, dicendo che non sempre la bilancia della giustizia pesa a codesto modo. Io, dico il vero, massime in un paese il quale ha, come il nostro, il non lieto vanto di essere uno dei primi nella scala della criminalità; e l'altro non meno triste di essere il primis-

simo nella scala di quelli nei quali i processi non finiscono mai, stimo non sia lodevole l'eccitare il ministro a pesare coll'autorità sua sopra ai tribunali affinchè accordino alla difesa dei delinquenti maggiori larghezze, quando quelle che già si concedono non credo abbiano riscontro in altro paese.

Io credo, per contrario, che i tribunali debbano essere incoraggiati a fare pronta giustizia; e che le riforme da tutti concordemente invocate al nostro procedimento penale debbano avere appunto l'obbiettivo di affrettare, non di ritardare i giudizi.

Ciò premesso, in tesi generale, aggiungerò che quando ho udito l'onorevole Pozzo parlare dei giudizi di diffamazione, mi sono sentito allargare il cuore, perchè credevo di trovare in lui un alleato nel protestare contro gli abusi a cui ha dato luogo purtroppo la legge da pochi anni vigente in questa materia, e che si potrebbe, con parola appropriata, chiamare draconiana. Ora, se noi, data questa legge, e data la facilità che essa pur troppo accorda ai bricconi per aggredire i galantuomini, dovessimo anche restringere il diritto della difesa, e limitare le prove testimoniali destinate a far luce in dibattimenti di questo genere, io non so davvero dove si andrebbe a finire.

Se poi, come credo, nella mente dell'onorevole Pozzo v'era di fare un'allusione ad un recente processo il quale, per lunghe sedute, si è svolto davanti ad un tribunale dell'Alta Italia, processo che era di azione privata e dove i numerosi testimoni si esaminavano a spese delle parti e per conseguenza non v'era danno per l'erario; se, dico, alludendo a questo processo l'onorevole Pozzo ha fatto la sua raccomandazione, io, alla mia volta, raccomandando all'onorevole ministro di guardarsi bene dall'accogliere l'eccitamento fattogli dall'onorevole Pozzo, dappoichè guai se dovessimo credere che in processi di quel genere, che hanno indole e svolgimento politico, potesse il ministro influire, in via diretta o indiretta, sulla magistratura, non dirò per ciò che ha tratto al merito della causa, ma anche solamente per fare affrettare di un giorno, di un'ora sola la pronunzia dei suoi giudicati!

Purtroppo in quel processo noi abbiamo avuta l'eco di altre pressioni, di manovre che io non qualificherò e che in altri tempi furono tentate in processi dello stesso genere da altri ministri.

Ma io spero che come ieri l'onorevole guardasigilli, a chi alludeva a questo genere di manovre, dichiarava che di cose di altri tempi non voleva rispondere, così oggi, replicando all'onorevole Pozzo, vorrà solennemente dichiarare che in nessuna occasione seguirà l'eccitamento che l'onorevole Pozzo gli ha fatto. *(Bene!)*

**Presidente.** L'onorevole Petronio ha facoltà di parlare.

**Petronio.** Debbo rivolgere all'onorevole ministro una calda e brevissima raccomandazione.

In questo capitolo 17, relativo a spese di giustizia, credo sieno incluse le spese d'indennità per i periti sanitari.

Io non voglio dire l'aggettivo con cui si dovrebbero qualificare le indennità che si concedono a questi poveri periti sanitari. Dirò solamente che, come indennità di trasferta, s'assegnano loro ottanta o novanta centesimi per chilometro; e che le autopsie cadaveriche si pagano quattro lire, insufficienti perfino per pagare al povero medico necroscopista i presidi antisettici che gli sono indispensabili per non prendere un malanno, una infezione.

L'amico Luzzatto ed altri hanno parlato della necessità di tutelare meglio la dignità degli uscieri, dei portieri dei tribunali; io raccomando al ministro di tutelare i miei colleghi periti sanitari, e non aggiungo altro perchè, ripeto, si tratta di argomento dispiacevolissimo, e soprattutto umiliantissimo.

Io confido che il ministro, nella sua equità, voglia, pur tenendo conto delle inesorabili cifre, come diceva l'onorevole Cuccia, riparare a questo gravissimo inconveniente e lo ringrazio in anticipazione.

**Presidente.** L'onorevole De Nicolò ha facoltà di parlare.

**De Nicolò.** Non avendo fatto in tempo ad iscrivermi nella discussione generale, parlo in occasione di questo capitolo. E poichè peccato confessato è mezzo perdonato, l'altra metà, io spero, me la perdonerà la Camera, alla quale prometto di essere brevissimo e di non rientrare nella discussione generale. Non seguirò di conseguenza l'onorevole ministro negli splendidi voli del suo discorso di ieri, giacchè a me pare che l'onorevole guardasigilli, fissando lo sguardo nelle alte ideali, abbia un tantino perduto il senso del reale; e quindi, dovendo io, a proposito di questo capitolo, dar luogo a brevi e pratiche



osservazioni, confido che l'onorevole guardasigilli non vorrà ostinarsi a negare fatti che tutti oramai ammettono come una dolorosa realtà e che tutti deplorano, e intorno ai quali il paese, per il buon andamento del servizio della giustizia, domanda e pretende pronti ed efficaci rimedi.

Non parlerò dell'inconveniente deplorato delle lungaggini dei giudizi in Italia, ma poichè è piaciuto ieri all'onorevole ministro di grazia e giustizia, rispondendo alle osservazioni dell'onorevole Sciacca della Scala, dire che il solo colpevole di queste lungaggini è il povero Codice di procedura penale, io intendo di protestare a nome appunto del Codice di procedura penale, il quale, ad esempio, non prescrive che per la nomina di certi periti si debbano impiegare tre anni. Il nostro Codice di procedura penale avrà le sue mende; ma poichè esso è informato sul tipo del Codice di procedura penale francese, io dico che non può essere assolutamente ed esclusivamente responsabile dei ritardi nel servizio della giustizia, dappoichè è indubbio (se è vero che le date, come l'aritmetica, non possono essere opinioni) che in Francia l'andamento della giustizia procede molto più sollecito. Senza trarre in campo il ricordo e l'esempio del giudizio del Panama, in tutti i giudizi che si svolgono dinanzi ai tribunali penali della Francia noi vediamo la massima sollecitudine, ciò che non si vede in Italia.

Quindi io prego caldamente l'onorevole ministro di grazia e giustizia di volere eccitare lo zelo e la diligenza dei procuratori generali e dei procuratori del Re, affinché, almeno in parte, per lo zelo e la diligenza di quei funzionari, l'inconveniente possa essere di molto limitato.

Ma a questo inconveniente deplorato ne va connesso un altro, specialmente nei giudizi penali che si dibattono dinanzi alla Corte d'assise.

Di frequente, specie nei giudizi più solenni e più importanti, sono da deplorarsi i casi di rinvio. Un dibattimento comincia dinanzi alla Corte d'assise con grande solennità, con quel grande apparato scenico che tutti, nell'interesse della vera giustizia, dobbiamo deplorare; si perdono due o tre udienze, diciamolo pure, in una vuota rappresentazione drammatico-teatrale, alla quale il pubblico è ammesso senza pagare il biglietto, per essere

educato, la maggior parte delle volte, ad una scuola di corruzione e di immoralità; e poi, dopo tante spese, dopo tanta offesa al sentimento della giustizia, questi processi si rimandano. E ciò avviene con tanta frequenza, che veramente l'amministrazione della giustizia, che dovrebbe essere una cosa molto seria ed importante in un paese civile, diviene uno spettacolo da doversi dolorosamente deplorare.

Ora non crede l'onorevole ministro, nella sua saviezza e prudenza, anche per la spesa che recano al pubblico erario questi frequenti rinvii di pubblici dibattimenti, che sia necessario di trovare un rimedio efficace?

Un altro punto, intorno al quale io credo, a proposito di questo capitolo, di dover richiamare l'attenzione dell'onorevole guardasigilli, è l'uso dei frequenti rinvii di processi ad altre Corti per motivo di legittima suspicione.

Io ho una certa pratica dei giudizi penali, e capita anche a me, qualche volta, di veder rimandato un processo per motivo di legittima suspicione, da una Corte d'assise ad un'altra.

Questo, naturalmente, importa un aumento non lieve di spesa, e non risponde quasi mai all'interesse vero della giustizia. Fra le tante ragioni che possono addursi per giustificare siffatta affermazione, ne dirò una sola.

All'onorevole ministro guardasigilli piacquero, ieri, di iniziare l'era dei ministri che fanno bozzetti artistici: si permetta anche a me, oggi, non dirò di fare un bozzetto artistico, ma di richiamare un ricordo della mia professione d'avvocato. Sa che cosa succede, onorevole ministro, tutte le volte che per giusta suspicione un processo da una Corte d'assise è rinviato ad un'altra? L'avvocato difensore ricorre sempre ad un corto argomento che non manca di fare il suo effetto sull'animo del giurato. Signori giurati, grida l'avvocato difensore, ecco un povero disgraziato tolto ai suoi giudici naturali i quali, meglio potendo apprezzare i fatti, meglio conoscendo le circostanze di luogo e di tempo e gli uomini, avrebbero reso più giusta giustizia di quella che si può rendere da voi. Come voi, per esempio, giurati del Lazio (se l'avvocato parla ai giurati di Roma) farete il torto ai vostri confratelli dell'estrema parte d'Italia di dare un verdetto non corrispondente al vero sentimento di giustizia?

Ora la maggior parte delle volte questo argomento, ripeto, ottiene il suo effetto sull'animo dei giurati. Inoltre, onorevole ministro di grazia e giustizia, tanto più è pericoloso questo frequente uso del rinvio dei pubblici dibattimenti da una Corte ad un'altra per giusta suspicione, in quanto può dare ragione o pretesto a sospetti che tutti noi, gelosi dell'indipendenza della magistratura e del suo decoro, dobbiamo desiderare non sorgano mai.

Passando ad un altro argomento, ricordo un articolo della nostra procedura penale che dà facoltà ai presidenti di tribunale di esaminare e ridurre, nel caso, le liste dei testimoni: e tale diritto i presidenti di tribunale hanno facoltà di esercitare così sulle liste dei testimoni presentate dai difensori come su quelle presentate dai pubblici ministeri. Ma che cosa succede nel fatto? Che i signori presidenti dei tribunali portano la loro attenzione esclusivamente sulle liste di testimoni presentate dalla difesa. Ora io riconosco coll'onorevole Luzzatto che in Italia si usano anche troppe larghezze quando si tratta del diritto degli imputati: ma è pur vero che questa revisione delle liste dei testimoni esercitata dai presidenti solamente a carico della difesa importa questo inconveniente: che, non essendo essa operata egualmente sulle liste dei testimoni presentate dal pubblico ministero, le ragioni di equità impediscono la riduzione dei testi e sulle une e sulle altre liste.

Onde è che, nella maggior parte dei casi, le liste del pubblico ministero, fatte ordinariamente da un modesto impiegato della procura regia il quale ha grande cura di evitare possibili rimproveri dal suo superiore e non si prende perciò cura di sceverare l'utile dall'inutile, quelle liste, dico, inducono legioni di testimoni: ed il presidente del tribunale, naturalmente, per non mancar di riguardo al suo collega, e per non venir meno d'altra parte all'equità, non fa riduzione alcuna nè sui testimoni dell'accusa nè su quelli della difesa, con danno del pubblico erario, inquantochè rare volte succede che le spese giudiziarie possano esser rimborsate dai giudicabili, mentre è certo che in molti casi un gran numero di testimoni potrebbe benissimo esser risparmiato.

E poichè mi trovo a parlare, mi unisco anche all'onorevole Petronio per invocare

provvedimenti serii per quello che concerne l'esercizio dei periti nei dibattimenti penali.

Per i periti succede precisamente questo. Dinanzi alla giustizia non è il professionista esercente che dovrebbe avere accesso, per esprimere con una certa autorità quel parere che deve informare la sentenza. Ci vuole il linguaggio dell'uomo di scienza: ma, signori, esaminate con quale tariffa questa scienza sia pagata!

Da ciò deriva una grande iattura alla giustizia; perchè il pubblico ministero, che chiama i periti nell'interesse dell'accusa, non può variare i limiti della tariffa: mentre un imputato che abbia denari e possa spendere migliaia di lire per la sua difesa, può mettere contro un povero medico condotto di un villaggio un luminare della scienza, che verrà ad imporre, con l'autorità che viene dal sapere, il suo giudizio a chi deve emettere la sentenza. Ora tutto questo a me pare non giovi molto alla giustizia.

Tutte queste considerazioni io spero che verranno tenersi presenti almeno per i bilanci futuri; e spero altresì che l'onorevole ministro, che è uomo di cuore, non vorrà rimaner sordo ai giusti lamenti fatti ieri dall'onorevole Tiepolo a pro dei cancellieri e scritturali delle cancellerie.

Ciò facendo, onorevole ministro, io non oso promettegli una apologia od apoteosi: ma certo le affermo che non potrà meritare quella accusa che Ella ieri rivolse ad altri, quando volle ricordare una certa terzina del poeta di Valdinievole. Come avversario del Ministero, ma non del buono e del giusto, credo sia questo il migliore augurio che io possa fare al guardasigilli.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallavresi.

**Gallavresi.** Prenderò pochissimo tempo alla Camera.

Senza insistere più oltre sull'argomento, dichiaro di associarmi anch'io alle raccomandazioni che sono state fatte contro la soverchia teatralità e le eccessive lungaggini di taluni processi penali. E ciò non solamente per evitare, nell'interesse della finanza, un inutile sciupio di danaro, ma soprattutto nell'interesse della giustizia ed a tutela della sua serietà.

Devo poi fare all'onorevole ministro un'altra raccomandazione, molto più modesta.

Come l'onorevole ministro saprà, tutti i

Consigli dell'ordine e di disciplina delle principali città d'Italia hanno sede in locali o delle Corti d'appello o dei Tribunali; e questa sede l'hanno completamente gratuita, come d'altronde avviene in quasi tutti gli altri paesi: nel Belgio, per esempio, ed in Francia. E ciò è giusto anche perchè i Consigli dell'ordine e di disciplina sono istituiti per legge, e possono quasi considerarsi come facenti parte della magistratura, che, dopo tutto, forma colla curia una sola famiglia. Orbene, i soli Consigli dell'ordine e di disciplina di Milano, quantunque risiedano in un locale della Corte d'appello, sono obbligati a pagare un affitto. Molte istanze furono rivolte al Ministero perchè venisse fatta cessare simile eccezione a danno dei Consigli dell'ordine e di disciplina di Milano; ma quelle istanze non furono, fin qui, tenute in gran conto. Non è una questione d'interesse materiale; è soprattutto una questione d'interesse morale. Non c'è ragione alcuna per cui i Consigli di Milano non debbano essere trattati alla stessa stregua di quelli di altre città. E siccome non invoco a loro favore un trattamento uguale a quello usato ad altri, così confido che l'onorevole ministro vorrà fare buon viso a questa mia raccomandazione, che presento anche a nome del collega Gabba il quale pure appartiene ad uno di quei Consigli.

Poichè mi trovo a parlare, ed a costo di invadere un terreno che non è precisamente quello dell'articolo in discussione (non prenderò, del resto, che un minuto ancora alla cortese tolleranza della Camera), sento infine il dovere di ricordare all'onorevole ministro una raccomandazione che io ebbi già occasione di fare, mi pare, l'anno scorso a proposito delle eccessive spese dei protesti cambiarîi.

Appunto in questi giorni i giornali di Milano hanno risolledata la questione delle spese enormi, sproporzionate dei protesti cambiarîi, spese che si risolvono in una vera ingiustizia, inquantochè, ad esempio, per una cambiale di 50 lire si viene a spendere, pel protesto, una buona parte dell'importo della cambiale stessa. Ciò è realmente eccessivo, contrario agli interessi del commercio non meno che alla giustizia.

A me pare si dovrebbe mettere una tassa proporzionale.

Ma ho già sviluppato l'argomento altra volta e non voglio nè posso ora dilungarmi

più oltre a parlarne, tanto più che riconosco come questa non sia la sede opportuna.

Mi basta di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro intorno a questo argomento, e lo raccomando vivamente ai suoi studi.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Trompeo.

**Trompeo.** Ho chiesto poco fa di parlare, perchè ho provato penosa impressione nel vedere che, nella discussione generale e in quella dei capitoli, nessuno accennava ad un argomento, secondo me, di molta importanza.

In questo capitolo delle spese di giustizia credo concorrano pure quelle concernenti i giudizi d'azione pubblica per la bancarotta.

Ora io penso che tutti siano informati delle lagnanze che da ogni parte, specialmente dai centri commerciali ed industriali, si sollevano in ordine alle attuali disposizioni intorno ai fallimenti, e specialmente alle disposizioni relative a quell'istituzione, non troppo felice, dei curatori, alla moratoria, ecc., ecc.

Quindi, senza dilungarmi maggiormente, perchè questa non è la sede, mi limito a richiamare intorno a questo argomento l'attenzione seria e benevola dell'onorevole ministro, il quale farà opera sommamente utile ed accetta al paese, se spiegherà l'opera sua a riformare in questa parte il Codice di commercio.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Adamoli.

**Adamoli.** Ignoro se sia questa la sede opportuna per fare una breve raccomandazione all'onorevole ministro, il quale, ad ogni modo, confido vorrà accettarla. Si tratta di studiare il metodo di semplificare la procedura per le denunce dei contratti di affitto fra i coloni ed i proprietari. Oggi, per queste denunce, bisogna passare per il pretore e per il cancelliere, e bisogna spendere tempo e danaro. Sarebbe molto più semplice, parmi, se queste denunce si potessero fare per mezzo del conciliatore, e credo che questa nuova procedura sarebbe accolta con molto piacere sia dai coloni, sia dai proprietari.

Spero che l'onorevole ministro vorrà per lo meno dirmi che si occuperà di studiare se sia possibile questa semplificazione.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

**Barzilai.** Voglio dire una sola parola per richiamare in modo particolare l'attenzione

dell'onorevole ministro intorno ad una delle questioni toccate dall'onorevole De Nicolò: quella dei periti chiamati a portare il loro giudizio nei processi verbali.

Non è la prima volta che, sia in questa Camera, sia in pubblicazioni periodiche e in volumi importanti, si è denunziato l'inconveniente gravissimo di questi periti chiamati dall'accusa e dalla difesa a decidere di controversie di carattere scientifico. Se vi può essere una verità per l'accusa e un'altra per la difesa per quello che concerne le questioni di fatto ed anche le questioni giuridiche, è veramente deplorabile, ed in molti casi dà luogo ad inconvenienti gravissimi, che vi debba essere una verità che varia a seconda della tesi che si ha interesse a sostenere per ciò che concerne questioni strettamente scientifiche.

Noi abbiamo assistito, in molti processi celebri e non celebri, a dibattimenti strani tra uomini ugualmente stimati nel campo delle scienze (nelle mediche particolarmente) per sostenere tesi diametralmente opposte: ed abbiamo udito il perito della difesa sostenere sempre la tesi che alla difesa faceva comodo, e quello dell'accusa sostenere sempre quella che era nell'intendimento del Pubblico Ministero.

Abbiamo visto più volte gli imputati chiamare delle illustrazioni della scienza a sostegno di tesi qualche volta non troppo buone, e quindi supplire con l'autorità del perito indotto alla deficienza degli argomenti che militavano in loro favore; donde contestazioni circa l'esistenza o no della concausa, circa le cause dell'avvelenamento scambiate qualche volta con le ptomaine o con qualche altra causa materiale o di infezione; contestazioni delle quali poi deve decidere il giudice togato od il giurato che non hanno alcuna speciale competenza.

Ne avviene che questo povero giudice, il quale è costretto a dover decidere in argomento di cui poco o nulla si intende, è costretto il più delle volte a rimettersi alla maggiore autorità del perito che una delle parti abbia indotto innanzi al tribunale.

Io credo quindi che l'istituzione del Collegio unico dei periti sia una di quelle che si raccomandano da sè; perchè, oltre al dare la sincerità e la speditezza ai nostri processi giudiziari, è una riforma di così semplice attuazione che forse si potrebbe anticipare

alla riforma generale del Codice di procedura penale, che, del resto, per molti altri inconvenienti che si verificano, è desiderio generale che sia al più presto compiuta.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pozzo per fatto personale. Lo prego di indicarlo

**Pozzo.** Il fatto personale pel quale ho chiesto di parlare consiste in questo: che mi furono attribuite idee che non ho mai espresse; desidero quindi di bene spiegarmi per essere ben compreso.

L'onorevole Cuccia e l'onorevole Luzzatto Attilio hanno creduto avere io lamentato che non si concedano rinvii nei procedimenti penali. Ciò non ho mai pensato, nè detto.

Io ho lamentato che vi sia una disuguaglianza manifesta di trattamento, la quale è nota a tutti, fra i procedimenti per reati talora gravi, contro delinquenti, dirò così, appartenenti ad una classe meno elevata; ed i procedimenti di diffamazione e di ingiurie, che vertono fra persone più o meno altolocate.

Io ho inteso di richiamare l'attenzione del ministro circa questa disuguaglianza di trattamento, che nessuno in questa Camera potrà contrastare, e neppure l'onorevole Luzzatto, il quale anzi, per gli alti principî di uguaglianza sociale a cui ispira la sua condotta politica, dovrebbe unirsi a me per deplorare questo inconveniente: che cioè si usi un così diverso trattamento fra la povera gente, e fra le persone più o meno elevate nella sfera sociale.

Io non ho ispirata la semplice e modesta osservazione che ho fatta al ministro, ad alcuni procedimenti più o meno recenti, perchè l'inconveniente non si è rivelato soltanto oggi, ma è antico per quanto si vada ogni giorno aggravando.

Quindi io prego nuovamente l'onorevole ministro di volere intorno a ciò richiamare l'attenzione dell'autorità giudiziaria non con istruzioni le quali possano significare ingerenza sua nei risultati del giudizio, non con istruzioni speciali e particolari per questo o quel processo, ma con istruzioni d'indole generale le quali tendano a richiamare l'autorità giudiziaria ad una più esatta applicazione di quei principî che in sostanza significano giustizia ed eguaglianza.

L'onorevole Cuccia ha osservato che costesti procedimenti per diffamazione o ingiuria

non cagionano alcun danno all'erario, perchè sono d'azione privata, ed il querelante, costituito o no parte civile, è obbligato ad anticipare le spese, in modo che l'erario non viene mai aggravato.

Non è perfettamente esatto quanto ha osservato l'onorevole Cuccia a questo proposito: perchè se è vero che le spese di questi procedimenti, di testimoni ed altro sono anticipate dal querelante, non è men vero che si costringe un tribunale, una Corte d'appello a consumare parecchie settimane per coteste interminabili discussioni.

Ora io domando: è giusto che con una disuguaglianza di trattamento così manifesta, mentre, anche a pregiudizio qualche volta della libertà della difesa, si accelera il giudizio quando si tratta di imputati di bassa sfera, si permette un così libero, un così largo ed illimitato svolgimento a questo genere di procedimenti? Io domando solamente giustizia ed eguaglianza per tutti.

**Presidente.** Non essendovi altri iscritti intorno a questo capitolo, ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**Bonaçoi, ministro di grazia e giustizia.** Molte e varie osservazioni sono state fatte su questo capitolo; alcune delle quali evidentemente con la materia del capitolo 16 avevano poca o nessuna relazione.

Risponderò per primo ad una raccomandazione della Giunta generale del bilancio, la quale suggeriva al Governo di considerare se non sia opportuno di istituire un ufficio di ispezione per sorvegliare meglio le spese di giustizia ed altri servizi, che potrebbero essere migliorati.

L'onorevole Cuccia, che conosce la storia di questo bilancio, non deve disconoscere che il sistema di sindacato nelle spese di giustizia si è andato man mano perfezionando, e che questi successivi perfezionamenti hanno recato eccellenti risultati.

Egli ricorda la somma, alla quale ascendevano le spese di giustizia negli anni 1871, 1872 e negli anni successivi, e la discesa dai 7 od 8 milioni, che era l'ammontare di questa spesa negli anni testè ricordati, alla più modesta somma di 4 o 5 milioni, intorno alla quale da qualche anno va fluttuando.

Nondimeno, siccome i perfezionamenti introdotti non ne escludono altri, assumo l'impegno di esaminare, se per migliorare questa parte del servizio convenga istituire un ufficio

di ispezione, che potrebbe sorvegliare anche altri servizi.

Si è nuovamente parlato delle lungaggini delle istruttorie, e della teatralità dei giudizi penali.

L'onorevole De Nicolò diceva che le lungaggini non derivano esclusivamente dalle imperfezioni del Codice di procedura penale; ma con ciò ammetteva che almeno per gran parte da questa causa derivano.

Egli è per ciò che da un anno lavoro alla preparazione di un nuovo Codice di procedura penale.

E così ho risposto all'onorevole Pozzo, il quale domandava se questo fosse uno degli intenti della riforma, da me annunciata, della procedura penale.

Senza dubbio; uno dei principali intenti della riforma è precisamente quello di recare maggiore semplicità e speditezza nella istruttoria e nei giudizi penali.

Quanto alla teatralità dei giudizi penali, dissi e ripeto che questo vizio non si deplora solamente nel nostro paese. Ho letto una recente circolare del ministro di giustizia austriaco, che lamentava questo inconveniente e raccomandava maggiore serietà ai magistrati ai quali è affidata la direzione dei giudizi penali.

Avrei potuto anch'io fare una circolare simile a quella che fece già uno dei miei illustri predecessori, il Varè.

Me ne sono astenuto perchè mi è sembrato e mi sembra, com'ebbi già ad osservare, che siamo in via di progresso, e perchè mi parve più utile all'intento l'occuparmi del nuovo Codice di procedura penale.

L'onorevole Pozzo lamenta una disuguaglianza tra i giudizi per diffamazione e gli altri giudizi; secondo lui, in questi si coarta la difesa con la esclusione di molti testimoni indotti dalla difesa, in quelli si usa ogni maggiore larghezza.

Vi è forse un poco di esagerazione in ciò che dice l'onorevole Pozzo, perchè anche nei giudizi comuni, quando l'interesse della giustizia lo richiede, si ammette un grande numero di testimoni e di periti, e i dibattimenti si prolungano anche troppo.

All'onorevole Pozzo, del resto, ha risposto l'onorevole Cuccia, che nei giudizi di diffamazione e d'ingiurie vi è sempre la parte civile, alla quale non si può diminuire la libertà della difesa, perchè l'onore e la ripu-

tazione valgono più della vita e delle sostanze.

Ad ogni modo coartazione della legittima difesa non vi deve essere mai; ed io vigilerò perchè sia dovunque e sempre rispettata la sacra libertà della difesa nei limiti del giusto e dell'onesto.

Esaminerò il suggerimento, che mi dava l'onorevole Pozzo in ordine alla competenza sui furti campestri, che egli vorrebbe sottratta ai tribunali, e attribuita ai pretori; la esaminerò nell'ultima revisione del progetto di Codice di procedura penale, che sarà tra pochi giorni reso di pubblica ragione.

All'onorevole Attilio Luzzatto, che su questo capitolo ha nuovamente attaccata la legge che punisce la diffamazione, dichiaro che io non posso accettare qui discussione su tale argomento.

Nè posso accettar qui discussione sull'altro argomento della rimessione delle cause dall'una all'altra autorità giudiziaria per motivi di sicurezza pubblica o di legittima suspizione.

Tali questioni escono assolutamente dai limiti della discussione di un capitolo del bilancio.

Ne discuteremo, se così piace all'onorevole Attilio Luzzatto, in un'altra occasione.

Gli onorevoli Petronio, De Nicolò ed altri hanno fatto rilevare la insufficienza delle indennità attribuite ai periti giudiziari in materia penale e specialmente ai periti sanitari. Io riconosco giuste le loro osservazioni, e mi occuperò di una revisione della tariffa.

Altre osservazioni fece l'onorevole De Nicolò. Non so però come e perchè egli abbia voluto osservare che io ieri nel mio discorso sia stato nelle nuvole e non mi sia occupato di cose pratiche. Non credo di aver meritata questa censura, essendomi ieri occupato di cose pratiche...

**De Nicolò.** Idealità, ho detto, non nuvole!

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.**... e quando parlai delle leggi da me già presentate al Parlamento, e quando annunziai quelle che è mio proposito di presentare, e quando combattei le censure che erano state fatte ai miei atti di governo.

Ma checchè ne sia di ciò, l'onorevole De Nicolò ha parlato delle lungaggini dei giudizi; e su questo ho già risposto.

L'argomento addotto dall'onorevole De Nicolò per dimostrare che vi sono lungaggini le quali non derivano dalle disposizioni del

Codice di procedura penale, manca di fondamento.

Egli osservò che in qualche caso per trovare dei periti giudiziari si erano perduti tre anni; e manifestamente alludeva ad affermazioni che furono fatte qui in occasione di una interrogazione dell'onorevole Colajanni.

Ora io dissi allora e ripeto, che in quel processo bisogna distinguere due fasi. Nella prima passò lungo tempo, forse tre anni, senza che si facesse cammino, per mancanza d'indizi. Nella seconda fase si credette utile per la scoperta della verità di ordinare una perizia.

Vi furono difficoltà per trovare i periti; ma esse furono superate in un mese. Non vi è dunque un procedimento penale, nel quale per trovar periti siano occorsi tre anni.

Del resto, non disconosco che anche nello stato attuale della legislazione con un poco di buona volontà, le istruttorie e i giudizi penali potrebbero essere più spediti; e non ricuso di fare alle autorità giudiziarie quegli eccitamenti che suggeriva l'onorevole De Nicolò.

Egli deplora la frequenza dei rinvii per la perdita del tempo e delle spese. Non nego che talora questo inconveniente si verifici; e non mancherò di provvedere perchè sia, per quanto è possibile, eliminato.

Quanto al rinvio delle cause per legittima suspizione, e all'argomento che ne traggono gli avvocati presentando il giudicabile come ingiustamente distratto dai suoi giudici naturali, sono inconvenienti, ai quali difficilmente il ministro di grazia e giustizia potrebbe rimediare.

Il rinvio, come l'onorevole De Nicolò sa è ordinato dalla magistratura suprema, che è pienamente indipendente in questa, come in ogni altra sua funzione.

Io non posso riformare le abitudini degli avvocati, nè dettar norme o imporre freni alle loro argomentazioni.

Quanto ai funzionari di cancelleria, dissi già, rispondendo all'onorevole Tiepolo, che le loro retribuzioni meritano di essere accresciute.

Accennai alla difficoltà notoria del provvedimento, e dichiarai in qual modo io sperava di poter fare qualche cosa per questi benemeriti funzionari.

L'onorevole Gallavresi, anche a nome del collega Gabba, mi raccomandò di provvedere

perchè il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Milano, possa, senza spesa, aver sede nel palazzo Clerici, ove risiede la Corte di appello.

La raccomandazione degli onorevoli Gallavresi e Gabba mi pare molto ragionevole, perchè magistratura e curia lavorano insieme per l'amministrazione della giustizia, e costituiscono una sola famiglia. Quindi la sede della magistratura deve essere anche quella della curia e della sua legittima rappresentanza.

L'onorevole Gallavresi m'invitava ad occuparmi dei protesti cambiari, sotto l'aspetto della spesa, e l'onorevole Trompeo richiama la mia attenzione sulla necessità di una riforma del Codice di commercio, specialmente in quella parte che riguarda il fallimento.

Ho esposto ieri alla Camera gli argomenti di legislazione, dei quali mi sono principalmente occupato.

Ma io posso assicurare l'onorevole Trompeo che anche di una parziale riforma del Codice di commercio, specialmente nella parte che riguarda il fallimento, mi sono occupato e mi sto occupando con l'aiuto di uomini molto competenti nella materia.

E non ometterò di esaminare, se e in qual modo si possano alleviare le spese dei protesti cambiari; su di che mi pervennero da varie parti insistenti reclami dei quali si fece qui interprete l'onorevole Gallavresi.

L'onorevole Adamoli mi ha raccomandato di esaminare se non convenga deferire agli uffici di conciliazione le questioni concernenti le denunce dei contratti d'affitto tra coloni e proprietari.

Prendo nota della raccomandazione dell'onorevole Adamoli, e assumo impegno di occuparmi dell'argomento.

L'onorevole Barzilai, da ultimo, ripeté le osservazioni che erano state fatte da altri relativamente alla retribuzione dei periti giudiziari, e notò gli scandali frequenti che si deplorano avanti l'autorità giudiziaria per la forma nella quale i periti dell'accusa e i periti della difesa sono chiamati ad emettere i loro pareri.

Triste spettacolo, egli diceva, quello degli interpreti della scienza, degli organi della verità, che vengono a contrasto e si contraddicono a vicenda; ne deriva una strana

confusione di idee, uno scandalo, una rovina morale.

Ma egli ha già indicato il rimedio del male che deplorava. Il rimedio sta in una riforma della legge che regola il rito penale.

Io posso assicurare l'onorevole Barzilai che questa è una delle questioni, sulle quali ci siamo più a lungo e con maggiore diligenza soffermati.

Io spero che le disposizioni del nuovo Codice di procedura penale valgano ad eliminare i lamentati inconvenienti, e possano quindi pienamente soddisfare l'onorevole Barzilai.

Non mi pare conveniente di fare su ciò una legge speciale, in prevenzione del nuovo Codice di procedura penale, perchè, ove questa legge speciale si facesse, bisognerebbe farne anche altre ordinate a correggere altri e non meno gravi difetti della legge vigente.

**Presidente.** Non essendovi altri oratori, rimane approvato lo stanziamento del capitolo 17 in lire 4,000,000.

Capitolo 18. Pigionì (*Spese fisse*), lire 74,318. 28.

**TITOLO II. Spesa straordinaria.** — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 19. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 35,327.

Capitolo 20. Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti, lire 687.

Capitolo 21. Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie, lire 3,000.

Capitolo 22. Fitto di locali ad uso abitazione degli ex esecutori di giustizia e loro famiglie, lire 1,796. 72.

L'onorevole Franceschini ha facoltà di parlare.

**Franceschini.** Fra i più preziosi ricordi che l'illustre Zanardelli può avere per i lunghi ed onorati servigi resi alla patria e all'umanità, certamente è quello di poter dire a sè stesso ciò che si augurava Cicerone, che, sotto la sua amministrazione fu soppresso il carnefice ed il patibolo, e di aver dato il suo nome ad un Codice, dal quale fu tolto questo avanzo di barbarie.

Ora non può non fare dolorosa impressione vedere nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia destinato un caofoqd ap-

posito per fitto di alloggi, per i carnefici e per le loro famiglie.

Non so se questo fitto di locali, come è stato supposto da qualcheduno, si paghi per conservare gli attrezzi e le macchine che dovrebbero essere affatto distrutte. Se così fosse, pregherei il ministro di voler cancellare questo capitolo e risparmiare questa spesa.

Se poi questa somma serve per dare un sussidio alle disgraziate famiglie degli ex-esecutori di giustizia, allora pregherei l'onorevole ministro guardasigilli di conservare sì il sussidio a quelle disgraziate famiglie, ma di darlo loro con altro titolo per non ridedare un ricordo che dovrebbe affatto essere cancellato dalla memoria degli uomini.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** È una questione di forma quella che fa l'onorevole Franceschini, e mi pare che non abbia alcuna importanza.

Il capitolo è formulato così:

« Fitto di locali ad uso di abitazione degli ex-esecutori di giustizia e loro famiglie. »

Dunque i locali non servono a custodire le macchine e gli attrezzi, dei quali parlava l'onorevole Franceschini; servono soltanto ad albergare gli antichi esecutori di giustizia e le loro famiglie.

È una necessaria conseguenza del passato.

Esistono ancora due di queste famiglie; ed è atto di giusta commiserazione il provvederle di un'abitazione, che esse non troverebbero facilmente.

La spesa è di lire 1,796.72; e non veggo perchè s'abbia a variarne il titolo, che non è sconveniente, come pareva all'onorevole Franceschini.

**Presidente.** Non essendo stata fatta nessuna proposta rimane approvato il capitolo 22 in lire 1,796.72.

**Cuccia, relatore.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Cuccia, relatore.** Desidero solamente fare avvertire un errore tipografico; i due seguenti capitoli, 22 bis e 23, devono avere invece questa numerazione: 23 e 24.

**Presidente.** L'onorevole ministro guardasigilli consente?

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Consento.

**Presidente.** Sta bene.

Capitolo 23. Lavori di ricostruzione e sistemazione del portico, cortili e locali annessi di Castelcapuano in Napoli, lire 50,000.

Categoria quarta. *Partite di giro.* — Capitolo 24. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 142,272.18.

Metto ora a partito il totale della spesa ordinaria di questo bilancio in lire 33,323,710 e cent. 82.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Metto ora a partito il totale della spesa straordinaria in lire 90,810.72.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Metto ora a partito lo stanziamento complessivo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia in lire 33,414,521.54.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Rileggo l'articolo 1° del disegno di legge:

« Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Tabella A). »

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

« Art. 2. L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accettare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Tabella C).

« Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Reale Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Ammi-



nistrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

« Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati. »

Sulla tabella B ha facoltà di parlare l'onorevole Serena.

**Serena.** Non tema la Camera che io voglia riaprire la discussione sulla politica ecclesiastica. L'importante argomento non è stato, è vero, abbastanza trattato nella discussione generale, ma noi potremo trattarlo al più presto e con tutta la larghezza, essendo inscritta nell'ordine del giorno un'interpellanza già accettata dall'onorevole guardasigilli intorno ai criteri che hanno guidato il Governo nell'ordinamento delle chiese palatine pugliesi.

In quell'occasione potremo vedere da quali principî furono guidati i diversi ministri che, in questi ultimi anni si sono succeduti su quel banco, e con piena cognizione di causa potremo serenamente giudicare la politica ecclesiastica da essi seguita.

Per ora mi limiterò semplicemente a raccomandare all'onorevole guardasigilli di voler procedere al più presto a quella riforma degli economati che il mio amico Chimirri aveva già pronta e che io invocai 18 anni or sono nella tornata del 27 gennaio 1875.

Allora al posto dell'onorevole Bonacci sedeva l'onorevole Vigliani, il quale, debbo dirlo ad onor suo, molto fece per riordinare quell'amministrazione. Istituì uno speciale ufficio per la revisione dei conti consuntivi degli economati, fece un regolamento unico per la contabilità, presentò i consuntivi di parecchi anni, assicurò che avrebbe presto pubblicato un regolamento amministrativo unico per tutti gli economati e, per corrispondere ad un invito della Camera, presentò anche l'elenco dei pensionati dagli economati.

Io, che vidi il ministro disposto a riconoscere la importanza e la necessità della riforma da me desiderata, cercai di spingerlo a fare altri passi, e proposi addirittura la unificazione dei sette economati generali.

Sapevo anch'io quali ostacoli d'indole giuridica il ministro dovesse superare, trattandosi del patrimonio ecclesiastico appartenente alle diverse Province del Regno; ma

nondimeno gli dichiarai che il mio intendimento era che, riunendosi gli economati nel centro del Governo, si dovessero sempre mantenere e rispettare i diritti delle diverse parti del Regno sul rispettivo patrimonio. In una parola, io volevo soltanto che si fossero semplificati i servizi e moderate le spese di ufficio e del personale.

L'onorevole Chimirri ha detto che di 8 o 900,000 lire, che si riscuotono dagli economati, la maggior parte, anzi quasi tutte, vanno erogate pel personale e per le spese d'ufficio, e che appena avanzano 27,000 lire.

Io aggiungo che neppure questo meschino avanzo si sarebbe ottenuto se non si fossero diminuite le spese che figuravano nei consuntivi del 1872. Io, che sono stato per qualche tempo lontano dalla Camera, debbo ritenere che i predecessori dell'onorevole Chimirri le abbiano diminuite, perchè dai consuntivi, che l'onorevole Vigliani ci presentò nel 1874, risulta che esse ammontavano a circa 480,000 lire all'anno.

Allora dimostrai all'onorevole Vigliani che, per i sette economati, si spendeva fra personale e spese di ufficio presso a poco quanto si spendeva per il personale centrale e per le spese di ufficio di tutto il Ministero di grazia e giustizia.

Se la mia povera proposta fosse stata accolta fino da diciott'anni fa, avremmo potuto disporre di qualche milione per raggiungere i fini che la istituzione degli economati si propone.

Col Regio Decreto del 26 settembre 1860, all'articolo 2, è stabilito « che i frutti dei benefici vacanti, detratte le spese di amministrazione e detratto un equo assegno da corrispondersi al nuovo investito, proporzionato al tempo della vacanza e non maggiore mai della rendita di un anno, saranno applicati a migliorare le condizioni dei parroci e sacerdoti bisognosi, alle spese di culto, ai restauri delle chiese povere e ad altri usi di carità. »

Come si può provvedere a tutto ciò, quando di un'entrata di 8 o 900,000 lire ne avanzano appena 27,000?

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Ma no!

**Serena.** Ma sì, se sono esatte le cifre di cui ieri ha parlato alla Camera l'onorevole Chimirri.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Sono alquanto diverse le cifre!

**Serena.** L'onorevole guardasigilli potrà rettificare le cifre, ma in ogni modo le sue rettifiche non possono influire su quello che mi propongo di dire.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Io diceva che era molto diversa la cifra indicata dall'onorevole Chimirri. Del resto l'onorevole Chimirri è presente e potrà rettificare.

**Serena.** Vuol dire che la memoria mi tradisce. Siccome l'onorevole Chimirri faceva or ora cenni affermativi col capo, ritenevo di essere nel vero e continuavo a ripetere quelle cifre. Ad ogni modo, sia qual si voglia la somma complessiva, certo è che le spese di ufficio e di personale assorbono una gran parte delle rendite degli Economati.

L'onorevole Vigliani, nella tornata del 30 gennaio 1875, mi rispondeva così: « Nello stato attuale delle cose, io prego l'onorevole Serena a volersi penetrare delle difficoltà che impedirebbero l'effettuazione del suo voto, il quale può essere giusto in tesi generale, ma nel presente stato di fatto in Italia, credo che urterebbe i diritti che appartengono alle diverse parti del Regno sopra il rispettivo patrimonio ecclesiastico.

« Finchè dura la forma beneficiale, evvi in essa un ostacolo giuridico a fondere tutti gli Economati.

« Ma verrà un momento, che spero non molto lontano, in cui dandosi esecuzione alla riserva sancita nell'articolo 18 della legge sulle guarentigie, si provvederà ad un migliore assetto della proprietà ecclesiastica, in modo che meglio corrisponda ai principî consacrati con la legge anzidetta.

« Allora sarà il caso di esaminare se la proprietà ecclesiastica non possa essere regolata in modo uniforme in tutto lo Stato, e se la regalia dei benefizi vacanti non possa egualmente ricevere una norma, una costituzione unitaria, cosicchè riunisca in un sol corpo tutti i proventi dei beni ecclesiastici che si trovano nel Regno. »

Io replicai all'onorevole Vigliani: « Quando dico: unificate, riunite sotto la vostra direzione in un ufficio centrale il servizio di tutti gli Economati, non intendo proporre che i fondi dei sette Economati debbano esser confusi ed applicati indistintamente a tutta Italia.

« Io intendo solo che le rendite degli Economati di Milano, di Bologna, di Firenze, ecc., sieno applicate a ciascuna di quelle Provincie,

e sieno applicate da ufficiali posti sotto l'immediata direzione e sorveglianza del ministro guardasigilli. »

Colle stesse parole rivolgo ora la medesima raccomandazione all'onorevole mio amico Bonacci.

Però, da quello che egli ha detto ieri all'onorevole Chimirri, devo argomentare che, dopo 18 anni, non posso aspettarmi da lui se non la stessa risposta che 18 anni fa mi diede l'onorevole Vigliani.

Riconosco, diceva l'onorevole Bonacci, la importanza della riforma che voleva apportare il mio predecessore Chimirri, ma questa riforma dobbiamo rimandarla al giorno in cui potrà esser presentata quella tale legge sul riordinamento della proprietà ecclesiastica, di cui all'articolo 18 della legge sulle guarentigie.

Ho già accennato quali sarebbero stati i benefici che avremmo ricavati se la semplificazione da me suggerita nel 1875 fosse stata accolta. Ora dirò soltanto all'onorevole guardasigilli che io non so che cosa ci trattenga dal fare questa legge sull'ordinamento della proprietà ecclesiastica. L'onorevole Bonacci sa che alcuni suoi predecessori hanno fatto molti studi su questa materia; sa che fu nominata una Commissione Reale, presieduta dal compianto senatore Cadorna, e della quale anch'io feci parte; sa che quella Commissione presentò un disegno di legge per il riordinamento della proprietà ecclesiastica.

Quel disegno di legge si poteva, o no, accogliere dai ministri di grazia e giustizia che si sono succeduti; se ne poteva fare un altro, tenendo conto degli elementi in quell'occasione raccolti; ma, in ogni modo, mi pare che la questione sia tanto matura che nulla debba più impedir di presentare una legge al Parlamento.

Bisogna esser chiari e dire con franchezza la verità. Quando si tratta di questioni ecclesiastiche, noi ci sentiamo, dirò così, imbarazzati, perchè crediamo che solo col presentare una legge che si riferisca a materie ecclesiastiche debba venire il finimondo.

L'onorevole Bonacci, che ha proposto un disegno di legge per la precedenza del matrimonio civile sul religioso, ha visto come si è ad arte gonfiato quel suo progetto: per poco non si è affermato che egli fosse un redivivo Lutero o un redivivo Calvino; per poco non si è creduto che egli attentasse

alla esistenza della Chiesa cattolica con una legge, la quale in realtà è un vero beneficio per i cattolici e per gli acattolici, con una legge che è destinata a diminuire, se non a far scomparire, il numero dei bastardi e che io sosterrò alla Camera col mio voto e con la mia parola come la sostengo ora in seno alla Commissione.

Noi non dobbiamo impensierirci, onorevole Bonacci, dell'agitazione più o meno artificiale che quasi sempre precede ed accompagna la presentazione di leggi relative a materie ecclesiastiche.

Lo so: si è detto (e quante non se ne son dette nei momenti elettorali!) che la politica ecclesiastica doveva dividere la Camera in due partiti. Sono recenti gli echi delle elezioni generali.

Ora, o signori, permettete che io ve lo dica: fino a quando la Camera sarà com'è fortunatamente composta la presente, di due o più partiti sinceramente liberali, la politica ecclesiastica del Regno d'Italia non può essere che una sola, come non è stata finora che una sola, e si compendia nelle parole: « difesa dei diritti dello Stato. » (*Benissimo!*)

Capisco che non sono i programmi molte volte quelli che distinguono i partiti, ma lo spirito diverso che li muove, e da uno stesso programma sa ricavarne effetti diversi. Capisco che, secondo l'indole, l'educazione e i precedenti d'un ministro guardasigilli si potrà avere una politica ecclesiastica più o meno accentuata, ma, lo ripeto, essa non può essere che una sola fino a quando noi ci troveremo di fronte non al capo di una associazione religiosa che vuole liberamente vivere in un libero paese, ma di fronte ad un vero e proprio pretendente.

Quando non ci troveremo più nelle presenti condizioni, allora forse potranno sorgere nella Camera due partiti, uno dei quali potrà sostenere l'assoluta libertà della Chiesa cattolica e l'altro la dipendenza della Chiesa dallo Stato; ma fino a quel giorno i ministri guardasigilli non possono seguire che una via, e guai a loro, guai al paese se ne seguissero una diversa!

Affrettatevi, dunque, onorevole Bonacci, a presentare la legge sul riordinamento della proprietà ecclesiastica. In altri tempi siffatte questioni si risolvevano in modo diverso, ossia coi concordati nei quali la Corte pontificia spesso non riusciva ad ottenere tutto

quello che desiderava e doveva cedere alle esigenze della potestà civile. Ma noi, onorevole Bonacci, non potendo venire ad accordi, dobbiamo seguire la nostra via, senza preconcette ostilità verso il clero, per assicurare con una buona legge la buona amministrazione del patrimonio ecclesiastico, poco curandoci di sterili agitazioni le quali talvolta o quasi sempre si risolvono nella pubblicazione di encicliche scritte in bello stile latino, che dai cultori degli studi classici si leggono volentieri e si ammirano sinceramente.

Ho promesso di esser breve e però conchiudo il mio discorso, facendo nuovamente voti per la presentazione sollecitata di una legge che riordini la proprietà ecclesiastica.

Aggiungo soltanto che io non so se nei passati anni furono pubblicati i consuntivi degli economati e gli elenchi dei pensionati sul fondo dei benefici vacanti. Il ministro potrà dircelo; certo è che alla Camera non furono distribuiti. Perciò prego l'onorevole guardasigilli di presentare al Parlamento e quei consuntivi e quegli elenchi, affinchè si veggia come effettivamente i fondi dei benefici vacanti sono distribuiti. Così potrà anche risollevarsi nella Camera una discussione che affretti la riforma degli economati e si potranno altresì conoscere i nomi dei pensionati sui fondi dei benefici vacanti. Io non voglio far perder tempo alla Camera; ma l'onorevole Vigliani sin dal 1875 parlò di tutti quei pensionati, e si seppe sin d'allora che i pensionati sui fondi degli economati vacanti non erano solo i sacerdoti poveri, che tutti vogliamo aiutare, (essendo nostra intenzione di risollevarne le sorti del basso clero) ma erano alcuni egregi cittadini, alcune donne rispettabilissime, a cui fu concessa una pensione per meriti patriottici.

Ora, a questa classe di benemerite persone dell'uno e dell'altro sesso lo Stato può provvedere in altri modi, ma non coi fondi che sono destinati a beneficiare i preti poveri e a restaurare le chiese, specialmente quelle di campagna.

Non ho altro da aggiungere. Spero che l'onorevole Bonacci vorrà assicurarmi che presenterà al più presto le leggi da me indicate affinchè siano subito applicate. Io non posso avere molta fede in quelle riforme organiche che furono promesse al paese dal capo del Gabinetto, a cui egli appartiene, tanto più che lo stesso onorevole Bonacci ha confessato di non aver avuto l'assenso del Consiglio dei

ministri per proporre appunto una di quelle riforme, ma mi auguro che egli vorrà almeno presentare le leggi delle quali ho parlato e che pur sono dal paese vivamente desiderate. (*Approvazioni*).

**Presidente.** L'onorevole Turbiglio Sebastiano ha facoltà di parlare.

**Turbiglio Sebastiano.** Alle ultime dichiarazioni dell'onorevole Serena non potrei associarmi. Naturalmente diverso è il giudizio nostro sopra l'opera del guardasigilli ed in genere sopra quella del Ministero. Tuttavia, movendo dallo stesso discorso dell'onorevole Serena sulla proprietà ecclesiastica, ed assurgendo ad altre considerazioni con essa connesse, rivolgo all'onorevole guardasigilli una breve interrogazione, la quale mi sembra, in ispecie oggi, singolarmente importante.

Pare a me che ogni qual volta un parroco o un vescovo non abbia riguardo ai suoi civili doveri, o venga meno al rispetto della legge, possa lo Stato privarlo della fruizione delle temporalità; nella quale fruizione esso medesimo già lo immise colla concessione del *placet* o dello *exequatur*.

Si ha sempre il diritto di togliere ciò che si ha il potere di concedere. Questa è l'opinione mia. Questa non potrebbe non essere, a mio giudizio, l'opinione eziandio di ogni uomo di buon senso.

E nondimeno, come sapevo già e mi venne or ora confermato, diversamente furono da un alto Consesso interpretati, non ha guari, il diritto dello Stato ed il dovere del Governo, in quei casi appunto ai quali ho dianzi accennato.

Per effetto di questo parere, o di questa sentenza, lo Stato, adunque, fu di fatto privato del maggiore e più efficace mezzo di propria difesa, del più virile argomento di tutela dei suoi diritti, allorquando questi diritti avessero a essere pubblicamente offesi, in qualsiasi guisa, dalle individualità rivestite di dignità ecclesiastiche.

**Lochis.** Vi sono i tribunali.

**Turbiglio Sebastiano.** I tribunali vi sono, sì, ma per applicare le pene stabilite nel Codice, per giudicare dei fatti che assumono il carattere di veri e propri reati. I tribunali vi creano i facili martiri, più nocevoli in ultimo agli offesi che agli offensori. Riservateli ai delinquenti comuni. Quanto a quella specie di delinquenti politici che sono i temporalisti, i nemici dell'unità nazionale, gli incorreggibili avversari della onnipotenza della legge

civile, non innalzarli alla dignità di martiri dobbiamo, quando ci mettessero nella dolorosa necessità di rimediare alle loro intemperanze, ma porli nell'alternativa di dover scegliere fra il godimento dei beni temporali, di cui lo Stato dispone, o l'ostilità contro allo Stato.

E se, come il Consiglio di Stato disse, non deriva il Governo dalle presenti leggi la facoltà di revocare, dove necessità ed urgenza siavi, il *placet* e l'*exequatur*, e se, inoltre, legge nuova ad acquistare tale potere il Governo non ci presenta, esso resta disarmato di fronte al potente organismo della Chiesa. Consente adunque, onorevole Bonacci, di presentarci una legge siffatta?

L'onorevole Serena ci assicurò che sopra questa questione dissensi fra noi non ci possono essere. La opinione mia è dunque partecipata ad un tempo da tutti indistintamente coloro, quale si sia il loro settore, che in questa Camera seggono.

All'onorevole guardasigilli riesce quindi più facile, più pronta, più sicura la risposta, essendogli pressochè dettata anticipatamente, non solo dalla sua liberale antica coscienza, ma anche dal consenso unanime della rappresentanza nazionale. (*Bene! Bravo!*)

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Siamo intesi con l'onorevole Serena che le questioni relative alle Chiese palatine pugliesi, saranno trattate in occasione dell'interpellanza dell'onorevole De Nicolò, alla quale se ne aggiungerà un'altra dello stesso onorevole Serena, come egli ha annunciato.

L'onorevole Serena mi ha chiamato sul tema degli Economati, e della riforma di questi istituti, e poi, procedendo di pensiero in pensiero, nella conclusione del suo discorso mi ha quasi messo in mora perchè presenti sollecitamente la legge per la generale e definitiva sistemazione del patrimonio ecclesiastico.

L'onorevole Serena ha detto che era in pronto una riforma degli Economati, preparata dall'onorevole Chimirri, e mi ha chiesto perchè non l'abbia posta in atto.

Dobbiamo spiegarci chiaramente su questo tema della riforma degli Economati.

Si parla forse di una semplice riforma amministrativa, come sarebbe, per esempio, la fusione di due Economati in uno, la soppres-

sione di qualche sub-economato o di qualche delegazione economale?

Se così è, il titolo di riforma, applicato a provvedimenti di questa specie, mi sembra alquanto improprio.

Provvedimenti di questa specie possono essere utili, e sono consigliati dai fatti e dalle cifre citate ieri dall'onorevole Chimirri.

Di tali progetti, la importanza dei quali è assai limitata, io per verità non ho trovata traccia nel Ministero.

Ho sentito parlare degl'intendimenti, che ebbe alcuno de' miei predecessori, di fondere due Economati in uno, o di sopprimere qualche ufficio economale subalterno. Ma progetti, propriamente detti, non ho trovati.

La vera riforma degli Economati si connette indissolubilmente con la legge, alla quale in ultimo alludeva l'onorevole Serena; la legge sull'ordinamento, la conservazione e l'amministrazione delle proprietà ecclesiastiche del Regno.

Ad una riforma radicale degli Economati non si può venire senza risolvere tutto quanto il problema del patrimonio ecclesiastico.

E a risolvere questo problema, onorevole Serena, Ella lo sa bene, convien superare e vincere molte e gravi difficoltà.

La proprietà ecclesiastica da un lato è soggetta al potere civile, dall'altro dipende dall'autorità ecclesiastica; e il movimento di riforma, iniziato da quello, non è secondato, anzi è apertamente osteggiato da questa.

Non sono mancati i progetti per la soluzione del problema.

Ve n'è uno antico del senatore Achille Mauri.

Ve n'è un altro più recente, opera di una Commissione, della quale fece parte l'onorevole Serena e fu presidente e relatore il senatore Cadorna.

Io non so quale parte abbiano avuta l'onorevole Serena e gli altri commissari nell'elaborazione di questo progetto; ma si dice che esso rappresenti il pensiero personale del relatore, piuttosto che il risultato delle meditazioni e dell'opera di coloro che facevano parte della Commissione.

Ora io domando all'onorevole Serena, che ben conosce il progetto, s'egli lo creda attuabile nelle presenti condizioni del nostro paese.

Io non dubito menomamente che lo Stato

possa procedere ad una riforma dell'organismo esteriore e patrimoniale della Chiesa.

Lo ha già fatto con varie leggi.

Ma l'onorevole Serena deve riconoscere che questa è materia della più alta importanza, e che involge gravissime difficoltà.

Quindi allorchè egli gentilmente m'invita a presentare presto un disegno di legge su questo argomento, mi fa un grande onore, perchè mi crede capace...

**Serena.** Capacissimo.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** ... (lo ringrazio di questa sua dichiarazione) di architettare e formulare una legge, che non esito a qualificare la più importante di quante nella soggetta materia ne sieno state fatte dopo quella del 1871, con la quale fu dato uno statuto al Papato.

L'onorevole Serena sa che questi argomenti hanno sempre formato oggetto delle mie meditazioni e de' miei studi.

Me ne sono occupato e me ne occupo più praticamente da che fui assunto a questo ufficio.

Debbo però dichiarare che tale questione non mi parve alla pari di altre urgenti e mature.

La riforma del Codice di procedura penale era, a mio avviso, più urgente, e, sebbene nulla fosse preparato, mi parve che potesse essere più sollecitamente e più facilmente compiuta.

Se però vedessi il momento opportuno per sottoporre all'esame del Parlamento un progetto di sistemazione definitiva del patrimonio ecclesiastico, creda pure l'onorevole Serena che non mi lascerei sfuggire l'occasione.

Del resto, ieri esposi alla Camera tutto ciò che io ho fatto o intendo fare per affrettare la soluzione del grave problema.

Mi dichiarai avverso alla fusione dell'Amministrazione del Fondo per il culto con l'Amministrazione del Demanio dello Stato. Dissi quali semplificazioni io intendeva introdurre nell'Amministrazione del Fondo per il culto. Spiegai per quale via e con quali mezzi io mi proponeva di affrettare la separazione dei due patrimoni, regolare e secolare, e la liquidazione di quella parte del primo, che deve essere distribuita allo Stato e ai Comuni.

Il nuovo indirizzo che ho dato all'Amministrazione del Fondo per il culto, ha per fine

di accelerare le liquidazioni, di affrettare la distribuzione di ciò che è dovuto allo Stato ed ai Comuni, e di rendere al più presto possibile quella generale e definitiva sistemazione giuridica e amministrativa del patrimonio ecclesiastico, che è nei voti di tutti.

Questo è il mio modesto programma, che non presenta oggi la legge domandata dall'onorevole Serena, ma che affretta il giorno in cui questa legge potrà essere opportunamente presentata.

L'onorevole Serena, da principio tanto benevolo verso di me, ha voluto poi dire cosa assai aspra per me e per il Gabinetto, del quale ho l'onore di far parte, affermando che noi non abbiamo mantenuto nè siamo in grado di mantenere la promessa delle riforme organiche.

Senza parlare di quello che hanno fatto i miei colleghi, e che non è poco, per ciò che mi riguarda dirò che certamente non ho ancora condotto in porto alcuna legge di riforma, ma alcune ne ho presentate, altre ne ho annunziate, spiegandone i concetti essenziali, e sarò presto in grado di presentarle.

Altri potrà ripudiarle e combatterle; ma nessuno potrà disconoscere che le leggi da me presentate e quelle annunziate contengono la sostanza di riforme organiche.

Non aggiungo altro, perchè di ciò parlai ieri assai lungamente.

Dunque l'onorevole Serena nelle ultime sue parole è stato ingiusto verso di me e verso i miei colleghi.

L'onorevole Turbiglio mi ha domandato, quali mezzi di difesa abbia lo Stato quando un vescovo o un parroco contravvenga ai suoi doveri, e dimenticando il suo carattere sacerdotale, offenda le leggi o vilipenda le istituzioni.

È egli vero, domandava l'onorevole Turbiglio, che mentre, secondo alcuni, per reprimere questi abusi lo Stato può sequestrare le temporalità, vi è poi un alto consenso, il Consiglio di Stato, il quale manifesta un'opinione opposta? E che cosa pensa il Governo di fronte ad una manifestazione così autorevole e così pericolosa?

L'onorevole Turbiglio è caduto in un equivoco. Il Consiglio di Stato non ha mai negato o posto in dubbio il diritto, che compete allo Stato, di sequestrare le temporalità degli ecclesiastici in casi come quelli accennati dall'onorevole Turbiglio.

Questo diritto risulta formalmente dalla legge; nessuno potrebbe metterlo in dubbio, e tanto meno il Consiglio di Stato, investito di giurisdizione per giudicare sui reclami in caso di sequestro delle temporalità.

È un'altra la questione, sulla quale fu chiamato a dar parere il Consiglio di Stato. Essa è la questione, se occorra una legge per abilitare il Governo a revocare l'assenso dato alla provvisione del Pontefice o del Vescovo, che conferisce all'ecclesiastico il beneficio, in altri termini, a revocare l'*exequatur* e il *placet*, all'effetto di privare l'ecclesiastico del beneficio a tutti gli effetti civili.

Su tale questione fu già un tempo richiesto il parere dei Procuratori generali.

Le risposte loro non furono concordi.

Nessuno mise in dubbio che lo Stato abbia virtualmente la facoltà di revocare l'*exequatur* e il *placet*.

Ma alcuno opinò che il Governo non possa esercitare questo diritto senza essere a ciò abilitato da una legge.

Altri ritenne che la legge non fosse necessaria.

Interpellato sulla questione il Consiglio di Stato, se ben ricordo (e parmi di ben ricordare), opinò che una legge sia necessaria.

L'onorevole Turbiglio mi domandava quali mezzi di difesa e di repressione abbia lo Stato contro gli abusi e le esorbitanze del clero.

Ed io gli rispondo che ne ha parecchi.

Vi sono, innanzi tutto, gli articoli 182 e seguenti del Codice penale, che reprimono gli abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro funzioni.

Vi è, in secondo luogo, il diritto di sequestro delle temporalità; diritto, che è formalmente scritto nelle leggi, e che quindi non potrebbe essere posto in dubbio.

Vi è, in terzo luogo, il diritto di revoca dell'*exequatur* e del *placet*.

Ma intorno a ciò si disputa appunto, se il Governo possa esercitare questo diritto senza che esso sia sanzionato e regolato da una legge.

Non è questione che possa risolversi alla leggiera, specialmente in presenza delle autorevoli opinioni che si sono manifestate in un senso e nell'altro.

Quelli che non credono necessaria la legge, invocano la massima di ragione naturale, secondo la quale chi ha la potestà di legare ha

pure quella di sciogliere; la massima espressa nella formola delle leggi romane: *codem genere quidque dissolvi, quo colligatum est*.

Perciò, essi dicono, il Governo, che ha il diritto di concedere l'*exequatur* e il *placet*, deve avere ed ha eziandio il diritto di revocarlo.

Immaginate l'*exequatur* dato alla nomina di un vescovo, che era ritenuto onesto, non solo sotto l'aspetto dei costumi, ma anche politicamente, e che riesca poi nei suoi atti, turbolento, aggressivo, violatore delle leggi, nemico delle istituzioni. Dovrebbe forse il Governo rimanere impassibile davanti agli scandali suscitati da un pastore tutt'altro che evangelico, e lasciarlo nel libero esercizio delle sue funzioni?

E citano numerosi precedenti di Governi di Stati cattolici, che in simili casi non esitarono a trattare il vescovo o il parroco come decaduti dal beneficio.

Tuttavia, lo ripeto, la questione è tanto grave, che io non potrei risolverla senza molta meditazione.

Nè l'onorevole Turbiglio può dire che mentre io medito sulla questione, lo Stato rimanga disarmato, perchè le disposizioni del Codice penale, e il diritto di sequestro della temporalità, costituiscono già una potente difesa contro gli abusi del clero.

Non conviene però rinunciare a quest'altra arma, che in alcuni casi potrebbe essere la più efficace.

Ed io non vi rinunzio; riservo soltanto la decisione della quistione, se per esercitare il diritto di revoca dell'*exequatur* e del *placet* occorra una legge, o se possa il Governo esercitare quel diritto a termini delle leggi attuali.

Con ciò credo di aver dato soddisfacente risposta all'onorevole Turbiglio, il quale può essere certo che gli abusi del clero non sarebbero tollerati, nè rimarrebbero impuniti.

**Presidente.** L'onorevole Turbiglio Sebastiano ha facoltà di parlare.

**Turbiglio Sebastiano.** Comprenderà l'onorevole guardasigilli che io non posso menomamente dubitare dei sentimenti liberali che animano lui ed il Gabinetto. Sono quindi persuaso che allorquando [una qualche dignità ecclesiastica venisse meno a osservanza di legge, egli si varrebbe sollecitamente, sia del Codice penale, sia degli altri mezzi onde la sua autorità disporre, per richiamarla senza

indugio all'adempimento del suo dovere. Ma non è questa la quistione.

Io non ho detto punto che il Governo non potesse sequestrare le temporalità dei vescovati o delle parrocchie; nè ho detto affatto che il Consiglio di Stato si sia pronunziato sopra il diritto del sequestro. Ma ho invece affermato, che il Consiglio di Stato, ed insieme con esso i Procuratori Generali, interrogati sopra di ciò dal più illustre de' predecessori dell'onorevole Bonacci, risposero, tanto il Consiglio quanto la maggior parte dei Procuratori Generali, che le leggi attuali non danno al Governo la facoltà di revocare lo *exequatur* od il *placet* a quei vescovi ed a quei parroci i quali per avventura nell'esercizio delle loro funzioni religiose, o nell'adempimento della loro missione ecclesiastica, dimenticassero la società civile e lo Stato, di cui sono bensì degnissima parte, ma alla conservazione ed al progresso della cui omogenea compagine debbono essi pure concorrere insieme cogli ufficiali civili, armonizzando l'opera propria con quella di questi ultimi. Onde sorgendo la spiacevole necessità di provare la sincerità e serietà delle loro predominanti tendenze ultramontane, o politiche, o settarie, con la privazione delle temporalità, occorreva una legge che di tale facoltà investisse il Governo.

Che questa sia l'opinione, non soltanto del Consiglio di Stato, ma anche della maggior parte dei Procuratori Generali, la Camera udì pur ora dalla bocca stessa dell'onorevole guardasigilli. Quando altro non fosse, basterebbe il parere del Consiglio di Stato, insieme con l'avviso di tanti Procuratori Generali, a indurre nel Governo il dubbio, che con le attuali leggi non gli sia lecito, se pur bisogno vi fosse, di revocare il *placet* ai parroci e l'*exequatur* ai vescovi.

Il bisogno di cotesto provvedimento non si sarà forse dimostrato mai insino ad oggi; potrebbe anche non dimostrarsi mai in avvenire; ma la probabilità astratta di esso non si può negare: e in materia così grave non è bene che lo Stato abbia a trovarsi disarmato.

Si valga adunque l'onorevole Bonacci degli elementi già riuniti dall'accorta e savia politica ecclesiastica del più illustre dei suoi predecessori, e si affretti a presentarci questa sospirata legge, destinata a persuadere il clero italiano, che, se per un verso fa parte

esso pure del mondo cattolico, per altro verso egli è carne della nostra carne, è sangue italiano, e nel petto suo è giusto batta cuore di cittadino italiano, poichè la patria lo riconosce, lo battezza, lo nutre di temporalità nell'atto di concessione del *placet* o dell'*exequatur*, e della sua grazia lo può privare, quando immeritevole se ne chiarisca verso di essa, non già con reati, essendone esso incapace, ma rivolgendo il suo pensiero e concentrando il suo amore in un bene incompatibile con quello della patria.

La legge che le si domanda, onorevole Bonacci, è l'affermazione di un alto principio, della subordinazione cioè allo Stato di tutto ciò che nello Stato vive e dello Stato è parte integrante; è la codificazione dei rapporti di subordinazione di codeste unità verso lo Stato che tutte le accoglie e fa partecipi della vita sua.

L'onorevole guardasigilli si è a buon diritto lagnato con l'onorevole Serena del non giusto rimprovero fattogli di non avere apparecchiato alcuna riforma organica da sottoporre all'esame ed all'approvazione della Camera.

**Serena.** Chiedo di parlare per fatto personale.

**Turbiglio Sebastiano.** Alcune riforme non piccole, infatti, l'onorevole Bonacci ha presentate; già altre è in procinto di presentare. Nulla, adunque, vi sarebbe a dire in contrario. Ma vi sono due specie di riforme: e cioè riforme che possono indifferentemente provenire da qualsiasi parte della Camera; ed altre invece ve ne sono non poche che non potrebbero uscire se non dall'uno o dall'altro lato della Camera. (*Bene!*)

A questa seconda categoria appartiene la legge che oggi si invoca dall'onorevole guardasigilli, e per la quale dovrebbe il Governo acquistare autorità e facoltà di revocare, occorrendo, quando necessità siavi, gli *exequatur* dei vescovi ed i *placet* dei parroci ripugnanti alla coscienza nazionale ed ai fini civili di quel movimento sociale in cui consiste l'essere e la vita degli Stati moderni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimirri.

**Chimirri.** L'onorevole Serena toccò oggi opportunamente della necessità di provvedere al riordinamento della proprietà ecclesiastica.

Egli, così facendo, non espresse soltanto un suo desiderio, ma un voto, che di tratto

in tratto si va ripetendo nella Camera; e mi basta ricordare l'ultimo, solenne, col quale si chiuse la discussione della legge sulle opere pie, col quale si eccitava il Governo ad assolvere la promessa fatta coll'articolo 18 della legge del 1871.

L'onorevole ministro, pur riconoscendo la necessità degli invocati provvedimenti, rilevò gli ostacoli, che vi si frappongono, ostacoli di varia natura, essendo il problema assai complesso ed irto di difficoltà.

Anch'io dovetti occuparmene, allorchè mi fu confidata la direzione del Ministero della giustizia, ed interpellato dall'onorevole Indelli, il 18 marzo 1892, quali fossero i miei intendimenti, non ho esitato ad esporli.

Anch'io non dissimulai in quella occasione le accennate difficoltà; ma dissi nel tempo stesso ciò che, a mio giudizio, conveniva di fare per giungere ad una soluzione. Ma se ce ne staremo inerti, senza avere il coraggio di affrontare gli ostacoli, la risoluzione non verrà mai. Ora, io pensavo allora, e credo ancora (e su ciò richiamo la cortese attenzione dell'onorevole guardasigilli) che uno di codesti ostacoli sia lo sparpagliamento della proprietà ecclesiastica, sottoposta a varie amministrazioni, spesso in lotta fra loro, e tutte in lotta col demanio dello Stato.

Per ordinare la proprietà ecclesiastica, si richiede innanzi tutto di accertarne la consistenza e di semplificarne la gestione.

Ma per ciò fare non v'è che un mezzo: riunire, cioè, sotto una sola mano e sotto una sola mente direttrice tutti i demani ecclesiastici...

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Non ce n'è che uno!

**Chimirri.** ... ed affidarne la gestione alla Direzione generale del demanio.

Se si vuol riordinare la proprietà ecclesiastica bisogna cominciare con questa fusione.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Questa non è la mia opinione!

**Chimirri.** La prego di non dirmi di no; e non voglio neppure che mi dica di sì, ma domando solamente che riprenda in esame così importante argomento...

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Non ci penso nemmeno! Rispetto la sua opinione, ma siamo agli antipodi.

**Chimirri.** Onorevole ministro, non ho certo la pretesa di costringerlo a pensare a modo



mio. Esprimo la mia opinione, e se non vorrà pensarci Lei, ci penserà la Camera, a cui, usando della mia iniziativa, mi riservo di presentare il disegno di riforma, al quale il ministro si mostra ostile.

**Bonacci**, *ministro guardasigilli*. Vedrà l'accoglienza che troverà!

**Chimirri**. La ragione prevalente, che mi indusse a studiare ed a preparare le due riforme, delle quali ieri ho parlato, si fu appunto di fare un primo passo verso il nuovo ordinamento della proprietà ecclesiastica, unificandone e semplificandone la gestione.

E noti, onorevole ministro, che il concetto di codesta fusione non è già un mio pensiero solitario, poichè fu annunciato parecchie volte in quest'Aula; e mi basterà ricordare un notevole discorso pronunziato il 5 giugno 1885 dall'onorevole Crispi, ed una proposta analoga dell'onorevole Villa, la quale rimonta al 1881.

Se uomini autorevoli e competenti come l'onorevole Crispi e l'onorevole Villa, per tacere di altri, stimarono utile ed opportuna codesta riforma, spero che l'onorevole ministro di grazia e giustizia non la crederà indegna del suo studio e della sua considerazione.

Egli ci disse che pensa di migliorare l'amministrazione del Fondo per il culto; ma non è questo il motivo della riforma.

L'amministrazione, come accennai ieri, è andata infatti sempre migliorando. Non è dunque la cattiva amministrazione, che ci induceva a proporre la riforma; bensì l'avvisata opportunità di riunire e semplificare le gestioni, non solo a scopo di economia, ma per un intendimento anche più elevato, cioè, per fare un passo verso l'ordinamento definitivo della proprietà ecclesiastica.

Se l'onorevole ministro, come promise, vorrà da senno occuparsi della soluzione di così importante argomento, riprenda in esame le mie proposte, consulti i precedenti, e l'opinione manifestata al riguardo dagli uomini politici di maggior peso, e vegga se non sia il caso di recedere dal reciso rifiuto di riunire sotto una sola mano e sotto una sola amministrazione tutta la proprietà ecclesiastica.

Per gli economati, onorevole ministro, è anche più urgente provvedere. Le cifre, che ho citate, sono esattissime, se considera che i proventi degli economati sono di due specie: e cioè rendite patrimoniali, e introiti delle

mense vescovili e dei beneficî minori nel periodo delle vacanze, che si chiamano comunemente spogli.

Ora se il Fondo per il culto non avesse rendite patrimoniali non potrebbe adempiere i fini della sua istituzione, poichè gli spogli, come dianzi dicevo, bastano appena a pagare le spese di personale e di amministrazione.

Nè questo è tutto.

I bilanci degli economati sfuggono allo esame del Parlamento, ed i mandati, che si traggono sui fondi disponibili, non sono soggetti neppure al controllo della Corte dei conti.

Ora a me ministro pareva fosse opportuno porre un rimedio a codesti inconvenienti. La riforma da me annunciata nelle sue linee generali nella tornata del 28 marzo 1892 aveva il duplice intento di rendere meno dispendiosa l'amministrazione degli economati e di ricondurla sotto il controllo del Parlamento togliendo al potere esecutivo la facoltà di disporre a suo talento degli avanzi, distraendoli dalla loro naturale destinazione.

Coteste considerazioni, affatto impersonali, giustificano la mia insistenza.

Mi sarebbe agevole confutare una ad una le obbiezioni dell'onorevole ministro: ma non è ora il momento di farlo.

Di questo solo lo prego, di voler studiare nuovamente il problema sotto il punto di vista da me oggi indicato.

Un desiderio così modesto spero troverà buona accoglienza da parte del ministro, il quale ha troppo ingegno per evitare la discussione trincerandosi in un ostinato rifiuto.

Non si speri di por mano alle grandi riforme organiche, se non si comincia dalle più facili e mature, come questa, che mi proponevo di compiere come principio ed avviamento ad altre di maggiore importanza.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Serena.

**Serena**. Ho chiesto di parlare per fatto personale, perchè l'onorevole Turbiglio, il quale mi ha rimproverato di essere stato ingiusto con l'onorevole ministro, è stato ingiusto più che con un individuo, per quanto rispettabile, con una gran parte della Camera. Egli ha invitato l'onorevole Bonacci a fare una riforma, che, a parer suo, solo da quella parte della Camera il paese può aspettarsi. (Bene! a destra).

L'onorevole Turbiglio consultando gli atti parlamentari potrà vedere quante gravi questioni di politica ecclesiastica in un senso altamente liberale sono state trattate nei passati anni, e con quanta larghezza di vedute tanto dall'una che dall'altra parte della Camera.

L'onorevole Turbiglio potrà vedere che fu anche trattata la questione gravissima da lui accennata e che io ho riservata alla interpellanza.

La questione da lui accennata è molto grave, perchè ne implica un'altra, quella della indivisibilità dell'ufficio dal beneficio.

Anche per diritto canonico l'ufficio non è divisibile dal beneficio; e quindi fin dal 1880 ho sostenuto che il vescovo che non abbia ottenuto l'*exequatur* non possa neanche esercitare l'ufficio spirituale, e che, revocandosi il regio *exequatur*, l'investito di un beneficio non viene soltanto a perdere il beneficio, ma anche l'ufficio.

Dal 1871 però noi abbiamo avuto un'intera giurisprudenza la quale ha dato alla seconda parte dell'articolo 16 della legge sulle guarentigie una diversa interpretazione, e per conseguenza non solo si è ritenuto che l'ufficio sia separato dal beneficio, ma che la disposizione la quale contempla la concessione dell'*exequatur* escluda implicitamente l'ipotesi della sua revocazione.

La separazione dell'ufficio dal beneficio è già sancita nella legislazione di altri paesi e forse col tempo potremo anche noi senza pericolo altamente proclamarla.

Ma ora, noi non potremmo, senza una nuova legge, sia pur dichiarativa, seguire una via diversa da quella seguita dopo le sentenze delle Cassazioni di Palermo e di Roma.

Io posso pensare come l'onorevole ministro, ma ritengo ciò non ostante che allo stato delle cose anche per revocare l'*exequatur* occorra una legge.

Le sentenze a cui ho accennato, il parere di un alto Consesso, i fatti sinora compiuti rendono indubitatamente la questione tanto grave, che non è possibile risolverla nella discussione del bilancio. Ecco perchè io mi era riservato di trattarla nello svolgimento della interpellanza iscritta all'ordine del giorno.

Ripeto ora, che l'onorevole Turbiglio, accusando me di essere stato ingiusto, si è dimostrato ingiusto verso una parte della Ca-

mera la quale fu iniziatrice di quella legge che l'onorevole guardasigilli (ministro di un Gabinetto liberale, come egli l'ha chiamato) riconobbe importantissima. Il ministro guardasigilli ha detto infatti: L'onorevole Serena mi fa troppo onore credendomi capace di proporre una legge che si può dire così importante, come quella importantissima della legge sulle guarentigie.

Onorevole guardasigilli, a Lei devo dire che io ho grandissima stima del suo ingegno e non ho inteso di accusarlo di non sapere o di non volere proporre delle riforme organiche. A torto si è doluto con me. Anche quando per un sentimento di lodevole solidarietà ha creduto di dover difendere il Gabinetto del quale fa parte, avrebbe dovuto riconoscere che io non ho fatto altro che accennare alla dichiarazione da lei fatta, di non avere, cioè, ottenuto l'autorizzazione del Consiglio dei ministri per presentare la legge sul riordinamento della suprema magistratura.

Io rinnovo adunque all'onorevole guardasigilli l'invito di proporre almeno queste due riforme: quella degli economati, e quella dell'ordinamento della proprietà ecclesiastica.

Quanto alla prima, egli ha detto che è una piccola riforma. Ed in verità, credo che non sia una grandissima riforma, ma la ritengo necessaria, urgente, come la ritenevo necessaria e urgente 18 anni or sono. Non credo però che essa abbia una necessaria connessione con l'altra, da me invocata, o per dir meglio, non da me invocata, ma promessa con l'articolo 18 della legge sulle guarentigie che dice così: « Con legge ulteriore sarà provveduto al riordinamento, alla conservazione ed alla amministrazione della proprietà ecclesiastica del Regno. »

Questa necessaria connessione tra le due riforme io non la vedo. Non si tratta con la riforma degli economati di ordinare tutta la proprietà ecclesiastica, trattasi invece di disciplinare soltanto tutto ciò che si riferisce alla materia beneficiaria.

Quanto alla legge sul riordinamento della proprietà ecclesiastica, io comprendo, onorevole guardasigilli, le difficoltà che Ella dovrà superare; le ho accennate nel mio primo discorso, ma non credo che sieno insuperabili.

Abbiamo il dovere imprescindibile di provvedere all'ordinamento della proprietà ecclesiastica, e non possiamo lusingarci di potervi provvedere con accordi più o meno prossimi.

Il tempo dei concordati è passato. In tutti i concordati, l'ho già detto, il potere laico ha sempre affermato i suoi diritti, e basti ricordare quello del 1741 tra la Santa Sede e l'ex Regno di Napoli.

Forse se nel 1870 noi avessimo potuto fare un concordato, non avremmo concesso al sommo pontefice quello che gli concedemmo con la legge delle guarentigie. Dato dunque che non possiamo ordinare questa materia per via di concordati, dobbiamo ordinarla noi soli, guidati però da un sentimento di equità e di giustizia, senza preconcette ostilità verso il clero, senza idee di persecuzioni religiose e facendo quello che avremmo fatto se fossimo andati di accordo con la Curia romana. Lo Stato ha il diritto di ordinare la proprietà ecclesiastica, di provvedere alla sua conservazione e alla sua amministrazione: vi provveda adunque e subito.

Ed io voglio sperare che l'amico mio Bonacci presenterà la legge promessa fin dal 1871 perchè ho fede nel suo ingegno, ho fede nella sua buona volontà e perchè sono certo che propugnando i principii da me accennati troverà l'appoggio della grandissima maggioranza della Camera.

**Turbiglio Sebastiano.** Chiedo di parlare per fatto personale.

**Presidente.** Dio mio! È già la terza volta.

**Turbiglio Sebastiano.** Poichè mi si è dall'onorevole Serena attribuita un'espressione non cortese verso una parte della Camera, ed anche non giusta, perciò ho chiesto al presidente di volermi concedere ancora per la terza volta la facoltà di parlare, per dichiarare appunto che nell'animo mio non vi era, nè vi poteva essere, l'intenzione di dir cosa, che a qualsiasi de' miei egregi colleghi avesse a spiacerne, allorquando affermai il dovere del Governo di procedere non solo alle riforme consentite dalla universale e concorde coscienza di tutte le parti della Camera, ma anche contemporaneamente a quelle, che in particolare rispondono agli ideali civili e politici del partito, dal cui seno il Ministero emerse, e del quale egli è nel Governo l'autorevole rappresentanza.

*Una voce a destra.* Tutti pensano lo stesso!

**Turbiglio Sebastiano.** Del quale universale consentimento, se vero fosse, io mi compiaccerei per lo appunto, e vivissimamente, in quanto offrirebbe all'onorevole Bonacci in tale ipotesi il destro, preparando e presentando

egli alla Camera le invocate leggi di politica ecclesiastica, di operare il miracolo di convertire al Ministero l'Opposizione, e di assidere l'attuale Governo, insperata e non ambita fortuna, sopra una maggioranza che abbracci gli stessi più ostili ed acerbi settori di Destra.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Dirò poche parole per concludere su questa importante discussione che si è sollevata improvvisamente, non sul bilancio, ma in occasione del bilancio.

L'onorevole Turbiglio sa come la penso in questa materia, della quale per altro non vorrà disconoscere le difficoltà.

Quando egli, pertanto, mi invita a presentare, senz'altro, una legge che regoli la revoca dell'*exequatur* e del *placet*, mi chiede cosa assai grave.

Io non posso prendere questo impegno, perchè sento la necessità di eliminare alcuni dubbi, che richiedono molta ponderazione.

Posso dunque impegnarmi unicamente a studiare la questione, se convenga di fare una legge o se sia meglio non farla, perchè non è dimostrato se sia più liberale il fare una legge in questa materia, o il non farla. (*Bravo!*)

C'è molto da esitare!

*Voci.* Ha ragione!

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** È fuori di dubbio che nell'animo mio, come in quello dell'onorevole Turbiglio e di altri, non può esservi il pensiero di fare una dimostrazione ostile alla Chiesa. Noi intendiamo difendere i diritti dello Stato e provvedere efficacemente all'ordine sociale; ci sentiamo abbastanza forti per non aver bisogno di inutili dimostrazioni di energia.

La questione è essenzialmente giuridica, e si formula così: ha lo Stato, o non ha, il diritto di revocare l'*exequatur* e il *placet*, senza una nuova legge?

L'affermazione legislativa di un diritto, che già spettasse allo Stato in materia di polizia ecclesiastica, non sarebbe soltanto una superfluità, ma involgerebbe anche un serio pericolo; quello di snaturare il diritto stesso e di menomarne l'importanza e gli effetti.

Se nello stato attuale del nostro diritto pubblico il Governo fosse investito della facoltà, rimessa al suo prudente arbitrio, di

revocare l'*exequatur* e il *placet* per motivi di ordine pubblico, quando codesto diritto fosse definito e disciplinato con una legge, l'esercizio ne potrebbe essere ristretto, e l'atto del Governo, che ora non sarebbe soggetto se non al sindacato politico, potrebbe forse essere impugnato davanti ad una giurisdizione contenziosa.

Ecco il dubbio per il quale non posso assumere l'impegno formale che vorrebbe farmi assumere l'onorevole Turbiglio.

Posso però assumere ed assumo l'impegno di esaminare attentamente la questione; e se mai, in seguito a più maturi studi, mi convincessi della utilità di una legge ordinata a regolare questa materia, non esiterei a presentarla.

Intanto però lo Stato non è certamente disarmato, perchè ha tutti quegli altri mezzi, dei quali ho parlato, per reprimere i possibili abusi del clero.

L'onorevole Chimirri mi vuol convertire alla sua opinione. Ora, per quanta simpatia e deferenza io abbia per lui, bisogna pure che io rimanga fedele alla mia opinione.

L'ho detto e lo ripeto; io non credo affatto che sia una riforma, nè grande nè piccola, la fusione dell'Amministrazione del Fondo per il culto con quella del Demanio dello Stato.

L'onorevole Chimirri è caduto in un equivoco quando osservava che l'ostacolo principale alla sistemazione definitiva del patrimonio ecclesiastico sta nel frazionamento delle proprietà ecclesiastiche, e che quindi sia conveniente riunire codeste proprietà e sottoporle ad unica amministrazione, ad unico criterio direttivo. Imperocchè col provvedimento, che tanto piace all'onorevole Chimirri, non si riuniscono già, nè si sottopongono ad unica amministrazione, ad unico criterio direttivo tutte le proprietà ecclesiastiche, ma una sola parte di detta proprietà, quella amministrata dal Fondo per il culto, si affida ad un'Amministrazione dello Stato.

L'onorevole Chimirri ha citato l'autorità, in verità rispettabile, degli onorevoli Crispi e Villa.

Io non so se gli onorevoli Crispi e Villa abbiano manifestata un'opinione favorevole alla fusione dell'Amministrazione del Fondo per il culto con quella del Demanio dello Stato. Se così fosse, sarei dolente di trovarmi

in disaccordo con essi. Ciò potrebbe forse sgomentarmi, ma non sino al punto di farmi, senz'altro, rinunciare al mio convincimento, che credo fondato sopra solide ragioni.

La soluzione del problema del riordinamento della proprietà ecclesiastica non fa un passo con la fusione dell'Amministrazione del Fondo per il culto con quella del Demanio dello Stato.

Che cosa si guadagni con questa fusione, io non veggo.

Intenderei la utilità della unificazione di tutte le Amministrazioni di beni ecclesiastici: Fondo per il culto, Fondo di religione e di beneficenza nella città di Roma, Economati. Non intendo la utilità della distruzione dell'autonomia di una di queste Amministrazioni, e del suo assorbimento nell'Amministrazione dello Stato.

In quanto alla riforma degli Economati, o essa si comprende nella sistemazione definitiva del patrimonio ecclesiastico, e ne abbiamo già parlato; o la si considera come cosa distinta dalla sistemazione definitiva del patrimonio ecclesiastico, e allora potrà essere una riforma utile, ma sarà sempre molto limitata.

Ridotta la cosa nei suoi termini modesti, ripeto che non ho trovato i precedenti ai quali aveva accennato l'onorevole Chimirri.

Ma poichè egli dice di avere esposto il suo disegno nella tornata del 28 marzo 1892, mi farò un dovere di rileggere il suo discorso; e se vi troverò utili consigli, non mancherò di adottarli.

All'onorevole Serena nuovamente dichiaro che non ho dimenticato nè dimenticherò il vastissimo problema del quale egli si occupa con tanto amore.

Quando si presentasse l'occasione propizia, quando venisse il momento opportuno per risolvere la grande questione, sarei felicissimo di assumere questa impresa e di consacrarvi tutte le mie forze.

**Presidente.** Leggo la tabella B.

**TITOLO I. Entrata ordinaria.** — Categoria prima. — *Entrate effettive.* — *Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.* — Capitolo 1. Consolidato 5 per cento, lire 13,210,000.

Capitolo 2. Consolidato 3 per cento, lire 235,300.

Capitolo 3. Rendite provenienti da titoli diversi e da carte valori, lire 8,000.

Capitolo 4. Certificati della Cassa depositi e prestiti, lire 132,690.

*Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.* — Capitolo 5. Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867, e 1873, del quale non furono consegnati i titoli, per memoria.

*Altre rendite patrimoniali.* — Capitolo 6. Prodotto di beni stabili, lire 340,000.

Capitolo 7. Annualità diverse e frutti di capitali, lire 7,400,000.

*Proventi diversi.* — Capitolo 8. Quota di concorso (articolo 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036), lire 1,500,000.

Capitolo 9. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 1,080,000.

Capitolo 10. Rendite e crediti di dubbia riscossione, lire 40,000.

**TITOLO II. Entrata straordinaria.** — Categoria seconda. *Trasformazione di capitali.* — *Esazione di capitali.* — Capitolo 11. Esazione e ricupero di capitali, lire 2,600,000.

Metto a partito lo stanziamento complessivo dell'entrata ordinaria e straordinaria dell'amministrazione del Fondo per il culto, in lire 26,545,990.

(È approvato).

Metto ora a partito il primo capoverso dell'articolo 2:

L'amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Tabella B).

(È approvato).

Leggo il secondo capoverso:

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1893 al 30 giugno 1894, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. (Tabella C).

Si dà lettura della tabella C.

**TITOLO I. Spesa ordinaria.** — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese di amministrazione.* — Capitolo 1. Personale (*Spese fisse*), lire 478,000.

Capitolo 2. Pensioni e indennità agli impiegati a riposo. (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 110,000.

**Luciani.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Luciani.** Intendo fare una semplicissima raccomandazione, prendendo occasione da questo capitolo 1°.

La splendida discussione, testè avvenuta, ha dimostrato quanto sia lontano il riordinamento del Fondo per il culto, ed anche il riordinamento degli economati.

Intanto, poichè viene con questo bilancio proposto un nuovo organico, prendo atto della dichiarazione, che leggo nell'allegato A della relazione, che, cioè, con questo nuovo organico otterranno promozione molti funzionari in tutte le carriere amministrative, di ragioneria e di ordine, soddisfacendo così legittime aspirazioni, e procurando vantaggio all'amministrazione, che da qualche tempo si risente non poco dello scoramento di questi impiegati.

Nell'economato di Firenze, per citare un esempio, vi sono da molto tempo vari posti vacanti.

Rivolgo quindi viva preghiera all'onorevole ministro perchè prontamente provveda a coprire i posti vacanti, disponendo le opportune promozioni. In questo modo saranno soddisfatti quegli impiegati, e cesserà quello scoramento lamentato, come dissi, anche dall'onorevole ministro.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Cuccia, relatore.** Credo che l'onorevole collega Luciani sia caduto in un equivoco, confondendo, cioè, il personale della Direzione del Fondo del culto col personale degli Economati.

Tanto quel capitolo, quanto il nuovo organico, riguardano il personale della Direzione del Fondo del culto.

Dichiaro che non ho ragione alcuna per oppormi al desiderio che egli ha espresso; solo gli osservo che non ha a che fare con questo capitolo.

**Luciani.** Ho fatto la mia raccomandazione prendendo occasione da questo capitolo, perchè non trovavo altra occasione per farla.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole guardasigilli.

**Bonacci, ministro di grazia e giustizia.** Giustamente l'onorevole relatore ha notato che il nuovo ruolo, del quale si tratta, riguarda il personale della Direzione generale del

Fondo per il culto, e non quello delle Amministrazioni degli Economati.

L'onorevole Luciani intendeva raccomandare il personale delle Amministrazioni degli Economati.

Da lungo tempo furono sospese le promozioni nel personale degli Economati, in previsione di quella riforma alla quale accennava l'onorevole Chimirri.

E siccome io perseverava e persevero nell'intendimento del mio predecessore circa la semplificazione e il miglioramento di queste amministrazioni, la sospensione delle promozioni è stata mantenuta.

Vedrò tuttavia, in attesa e senza pregiudizio della riforma alla quale ho accennato, se e quali movimenti possano farsi nel personale in modo da conciliare l'interesse del servizio e le aspirazioni di quegli impiegati, a favore dei quali ha parlato l'onorevole Luciani.

**Presidente.** Il capitolo 1° rimane approvato con lo stanziamento proposto.

Capitolo 2. Pensioni e indennità agl'impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 110,000.

Capitolo 3. Aggió, compensi e indennità per riscossioni, accertamento e appuramento di rendite (*Spesa d'ordine*), lire 568,000.

Capitolo 4. Spese pel servizio esterno, lire 100.000.

Capitolo 5. Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti (Legge 22 giugno 1874, n. 1962, lire 76,000.

Capitolo 6. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della Regia avvocatura erariale, lire 80,000.

Capitolo 7. Contributo come spesa d'amministrazione alle finanze dello Stato pel servizio del Fondo pel culto presso gli uffici finanziari provinciali (*Spesa obbligatoria*), lire 90,000.

Capitolo 8. Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali, lire 37,200.

Capitolo 9. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, lire 2,800.

Capitolo 10. Spese d'ufficio, lire 17,000.

Capitolo 11. Affitto pel locale di residenza dell'amministrazione (*Spese fisse*), lire 17,215.

Capitolo 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

*Spese di liti e contrattuali.* — Capitolo 13.

Spese di liti e di coazione (*Spesa obbligatoria*), lire 330,000.

Capitolo 14. Spese per atti, contratti, affitti, permute, quitanze, transazioni, costituzioni e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terzaggiere ed altre perizie in genere (*Spesa obbligatoria*), lire 58,000.

*Contribuzioni e tasse.* — Capitolo 15. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 456,000.

Capitolo 16. Tassa sulla ricchezza mobile (*Spesa obbligatoria*), lire 2,284,000.

Capitolo 17. Tassa sui fabbricati e sui fondi rustici (*Spesa obbligatoria*), lire 340,000.

Capitolo 18. Tassa di registro e bollo e sui mandati (*Spesa obbligatoria*), lire 6,000.

Capitolo 19. Spesa per assicurazioni postali e per telegrammi (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000.

*Spese patrimoniali.* — Capitolo 20. Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per trasporto dei medesimi (*Spesa d'ordine*), lire 2,000.

Capitolo 21. Manutenzione degli stabili e riparazioni ordinarie ai medesimi (esclusi quelli abitati dalle religiose) e spese per terreni, lire 70,000.

Capitolo 22. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 855,000.

Capitolo 23. Doti dipendenti da pie fondazioni (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 21,203. 04.

Capitolo 24. Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 370,000.

Capitolo 25. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche — Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 26. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1866 (*Spese fisse*), lire 20,000.

*Spese disposte da leggi e decreti legislativi.* — Capitolo 27. Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache (*Spesa obbligatoria*), lire 2.000.

Capitolo 28. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*), lire 6,195,000.

Capitolo 29. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cap-

pellanie sopresse (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 2,055,000

Capitolo 30. Assegni a parrocchie ex-conventuali ed alle chiese parrocchiali, provenienti dalle sopresse Casse ecclesiastiche (*Spese fisse*), lire 378,200.

Capitolo 31. Assegni al clero di Sardegna (*Spese fisse*), lire 751,500.

Capitolo 32. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto in disgravio dello Stato (*Spese fisse*), lire 664,834.

Capitolo 33. Assegni transitori al clero (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 45,000.

Capitolo 34. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (*Spese fisse*), lire 379,000.

Capitolo 35. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (*Spese fisse*), lire 115,000.

Capitolo 36. Rendita dovuta ai Comuni ed allo Stato in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866 n. 3036 (*Spesa obbligatoria*), lire 336,000.

Essendo ormai le 7, il seguito di questa discussione è rimandato a domani.

### Interrogazione.

**Presidente.** Comunico ora alla Camera la seguente domanda d'interrogazione:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'interno sulle ingerenze delle autorità politiche della provincia di Como nelle prossime elezioni del Collegio di Apiano.

« Torrigiani. »

Questa interrogazione sarà iscritta nell'ordine del giorno secondo quello che prescrive il regolamento.

### Deliberazione relativa ai lavori parlamentari.

**Chiaradia.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Chiaradia.** Domani sono in discussione agli Uffici due disegni di legge, uno d'iniziativa del Governo e l'altro d'iniziativa parlamentare, relativi entrambi all'esercizio della caccia.

Propongo che i due disegni di legge siano riuniti, e che all'uopo ciascun Ufficio nomini

un solo commissario per entrambi, di guisa che i due disegni di legge siano deferiti all'esame della stessa Commissione.

**Presidente.** Metto a partito questa proposta dell'onorevole Chiaradia.

(È approvata).

La seduta termina alle 7.

### Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.

2. Verificazione di poteri. — Elezioni contestate dei collegi di Novara e Siacca.

3. Seguito della discussione sul disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti: Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'amministrazione del Fondo per il Culto, e dell'entrata e della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1893-94. (27).

4. Svolgimento della seguente mozione dei deputati Costantini, Merzario, Marcora, Bassetti, Lagasi, Randaccio, Pais, Basini, Gallo N., Cucchi, Casana, Morelli-Gualtierotti, Galletti:

« Quando la Giunta per le elezioni deliberi l'invio all'autorità giudiziaria degli atti relativi ad una elezione, essa deliberazione abbia seguito immediato comunque il deputato proclamato rassegni la propria dimissione prima del giudizio della Camera. »

### Discussione dei disegni di legge:

5. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1893-94. (28)

6. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1893-94. (32)

7. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1893-94. (30)

8. Sul tiro a segno nazionale. (113)

9. Reclutamento dell'esercito. (112)

10. Sulla elezione dei sindaci. (88)

11. Autorizzazione alle provincie di Lecce e Piacenza ed ai comuni di Brusaschetto, Camino, Castagnole, Monferrato, Castelvero

d'Asti, Croce Mosso ed altri ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il rispettivo limite triennale 1884-86.

12. Affrancamento dei censi, canoni, livelli ed altre annue prestazioni dovute al demanio dello Stato. (144)

13. Spesa straordinaria per l'adattamento del palazzo ex Contarini in Padova a sede della scuola di applicazione per gl'ingegneri. (170)

14. Modificazione degli articoli 2 ed 8 della legge 6 dicembre 1888 circa la ripartizione degli affari fra le due sezioni penali

della Corte di Cassazione in Roma. (99-B) (*Emendato dal Senato*).

15. Aggregazione del Comune di Rocca di Cambio al mandamento di Aquila negli Abruzzi. (159)

---

PROF. AVV. LUIGI RAVANI  
*Direttore dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1893. — Tip. della Camera dei Deputati.